

Lezzi, Mitchell, Molloy, Lord Murray, Normanton, Patijn, Prescott, Lord Reay, Sir Brandon Rhys Williams, Lord St. Oswald, Scott-Hopkins, Shaw, Spicer, Suck, Tomney, Sir Derek Walker-Smith, Lord Walston.

Hanno votato contro:

Bouquerel, Bourdellès, Brégégère, Cassanmagnago, Cerretti, Cointat, De Keersmaecker, Durieux, Giraud, Guerlin, Van der Gun, Jozeau-Marigné, Kaspereit, Kofoed, Lemoine, Lenihan, Ligios, Liogier, McDonald, Martens, Mascagni, Meintz, Memmel, Ney, Noè, Nolan, Nyborg, Pisoni, Pucci, Spénale, Squarcialupi, Vernaschi, Veronesi, Vitale, il presidente.

Si sono astenuti:

De Koning, Van der Mei.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1976

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGES SPÉNALE

Presidente

La seduta inizia alle 9.05.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Interviene l'on. Shaw per una mozione di procedura.

Mozione di censura

L'on. Hamilton, *presidente della commissione per il regolamento e le petizioni*, in considerazione della prossima votazione sulla mozione di censura presentata dall'on. Aigner a nome del gruppo democratico cristiano (doc. 480/76), comunica al Parlamento le decisioni della propria commissione in merito all'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.

Su proposta del presidente, il Parlamento decide d'iscrivere la votazione all'inizio della seduta di venerdì 17 dicembre.

Interviene l'on. Prescott per una mozione di procedura.

Seguito dato dalla Commissione ai pareri del Parlamento

Il sig. Thomson, *membro della Commissione*, informa il Parlamento del seguito da essa dato a vari

pareri emessi dal Parlamento nel corso delle ultime sedute.

Decisione sull'urgenza di una proposta di risoluzione

Il Parlamento decide l'urgenza della proposta di risoluzione presentata dall'on. Springorum sulle discussioni del Consiglio dei ministri per la ricerca (doc. 456/76) e la sua iscrizione senza discussione all'ordine del giorno della seduta di venerdì 17 dicembre.

Modifiche al regolamento del Parlamento

L'ordine del giorno reca la discussione comune delle tre relazioni concernenti modifiche al regolamento del Parlamento.

L'on. Berkhouwer illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per il regolamento e le petizioni, sull'inserimento nel regolamento del Parlamento europeo di un nuovo articolo 22 bis concernente la procedura di consultazione quale è stata stabilita nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 (doc. 210/76).

L'on. Hamilton illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per il regolamento e le petizioni, sulla modifica del capitolo XI del regolamento (doc. 408/76).

L'on. Memmel illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per il regolamento e le petizioni, sulle modifiche all'articolo 48 del regolamento (petizioni) (doc. 409/76).

Intervengono gli onn. Yeats, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Sir Derek Walker-Smith, a nome del gruppo conservatore europeo, Hamilton, *presidente della commissione per il regolamento e le petizioni*.

PRESIDENZA DELL'ON. LUCIEN MARTENS

Vicepresidente

Nel seguito della discussione intervengono gli onn. Lagorce e Memmel, *relatore*, e a nome del gruppo democratico cristiano.

Il presidente dichiara chiusa la discussione comune.

Egli ricorda che la votazione sulle proposte di risoluzione contenute in queste tre relazioni avverrà nel corso della seduta di giovedì 16 dicembre.

Regolamento finanziario

L'on. Shaw illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per i bilanci, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative a

— un regolamento recante modifica del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (doc. 166/76)

— l'applicazione dell'unità di conto al bilancio delle Comunità europee [progetto di risoluzione del Consiglio e proposta di regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio recante modifica del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio delle Comunità europee] (doc. 360/76)

(doc. 469/76).

Intervengono l'on. Lautenschlager, a nome del gruppo socialista, il sig. Cheysson, *membro della Commissione*, e l'on. Shaw, *relatore*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

— un regolamento recante modifica del regolamento finanziario del 25 aprile 1973

— l'applicazione dell'unità di conto al bilancio delle Comunità europee [progetto di risoluzione del Consiglio e proposta di regolamento (CECA, CEE, Euratom)] del Consiglio recante modifica del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Il Parlamento europeo,

— viste le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM (76) 210 def. e 515 def.),

— consultato dal Consiglio (doc. 166/76 e 360/76);

— viste le relazioni interlocutorie della commissione per i bilanci (doc. 305/75 e doc. 296/76),

— vista la relazione della commissione per i bilanci sul dialogo interistituzionale relativo a taluni problemi in materia di bilancio (doc. 97/76);

— vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. 469/76),

a) consapevole dell'importanza particolare rivestita dal regolamento finanziario, in quanto esso fissa la procedura per l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio e per la presentazione e il controllo dei conti,

b) ricordando che negli ultimi tre anni sono affiorate nel regolamento finanziario talune lacune che richiedono di essere colmate,

- c) ritenendo che la presente revisione consente di presentare delle proposte atte a eliminare talune anomalie esistenti nel regolamento finanziario,
 - d) tenuto conto dell'esperienza raccolta dalla sottocommissione per il controllo,
 - e) ritenendo sia urgente approvare la serie di modificazioni attualmente proposte, in modo che il progetto preliminare di bilancio per il 1978 possa essere elaborato conformemente al testo riveduto,
1. nota che il progetto della Commissione tiene conto di parecchie proposte di modificazione presentate dal Parlamento negli ultimi due anni;
 2. approva le proposte intese a far figurare in bilancio i particolari relativi all'assunzione e all'erogazione di prestiti e annette particolare importanza al testo dell'articolo 1, paragrafo 1, ultimo comma, e al testo dell'articolo 16, paragrafo 3, del progetto di modificazione del regolamento finanziario;
 3. ritiene sommamente auspicabile che, come proposto nel progetto di modificazione dell'articolo 15, paragrafo 3, la nomenclatura di bilancio venga stabilita durante la procedura di bilancio;
 4. ritiene che occorre chiarire e definire la situazione relativa ai progetti di bilancio suppletivo o rettificativo nonché alle lettere di rettifica, al fine di salvaguardare la posizione del Parlamento ed eliminare la possibilità che sorgano in futuro dei problemi in merito a questi aspetti del processo budgetario;
 5. ritiene che le sue proposte relative all'aspetto del bilancio riguardante le autorizzazioni degli impegni aumenteranno la trasparenza del bilancio e determineranno la necessaria flessibilità e coerenza per quanto concerne la copertura dei progetti pluriennali;
 6. sottolinea che la salvaguardia del principio dell'annualità è essenziale ai fini di uno svolgimento efficiente, da parte del Parlamento, della sua funzione rispetto al bilancio generale e ritiene che il regolamento finanziario, modificato in base alle seguenti proposte, sia conforme ai criteri dell'annualità e della trasparenza;
 7. annette particolare importanza alla funzione futura della proposta corte dei conti, per quanto concerne un efficiente controllo delle entrate e delle spese della Comunità;
 8. rinnova, nel presente contesto, le sue precedenti richieste di una rapida ratifica del trattato del 22 luglio 1975 e di una rapida creazione della corte dei conti;
 9. attende che, dopo la nomina dei membri della corte dei conti, il Parlamento e il Consiglio — agendo di comune accordo sulla base di una proposta della Commissione e della corte dei conti — modifichino ulteriormente il regolamento finanziario per quanto concerne le disposizioni relative alla competenza, ai poteri e ai metodi riguardanti il funzionamento della corte;
 10. nota con soddisfazione che nella presente revisione sono state inserite alcune precedenti richieste di semplificazione nella presentazione della parte del bilancio relativa alla ricerca;
 11. invita la Commissione a presentare, nel termine di un anno, proposte per una nuova revisione della parte del bilancio relativa alla ricerca, nell'intento di migliorarne ulteriormente la trasparenza alla luce dell'esperienza;
 12. considera le disposizioni relative all'unità di conto europea come un passo sulla via dell'unificazione del sistema dell'unità di conto in uso nelle Comunità;
 13. è convinto che la disposizione del trattato relativa alla ripartizione artificiale delle spese in categorie obbligatorie e non obbligatorie sia superata;
 14. ammette tuttavia che, per ragioni pratiche, rimangano nel regolamento finanziario modificato i riferimenti a questa distinzione, senza peraltro approvare tale distinzione in categorie;

15. nota con soddisfazione che, con il regolamento finanziario modificato, scomparirà il sistema di riporti non automatici di stanziamenti, il che ha notevolmente turbato, in questi ultimi anni, lo schema annuale di bilancio;
16. ritiene che sia opportuno riesaminare ogni tre anni il regolamento finanziario, per accertarsi che esso sia aggiornato in base a una proposta della Commissione, ricorrendo, se del caso, alla procedura di concertazione;
17. chiede che sia stabilita al più presto la base comune di imposta IVA, in modo che essa possa entrare in vigore il 1° gennaio 1978 e si possa attuare pienamente l'autonomia finanziaria delle Comunità prevista dalla decisione del 21 aprile 1970;
18. ritiene che sia essenziale unificare il testo del regolamento finanziario e invita pertanto la Commissione a presentare un testo uniforme al più presto, dopo che saranno stati approvati gli emendamenti al regolamento finanziario;
19. sottolinea la necessità che il testo rivisto venga armonicamente tradotto in tutte le lingue ufficiali della Comunità, per evitare il sorgere di eventuali malintesi;
20. chiede alla Commissione di inserire le seguenti modificazioni nella sua proposta, conformemente all'articolo 149, comma 2, del trattato CEE;
21. insiste nell'affermare che le modificazioni al regolamento finanziario costituiscono un elemento cui vanno applicate le disposizioni della dichiarazione comune ⁽¹⁾ del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 relativa alla procedura di concertazione;
22. chiede pertanto il ricorso alla procedura di concertazione, qualora il Consiglio intenda scostarsi dal testo così come esso è stato modificato dal Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio recante modifica del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 settimo, i m m u t a t o

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209, i m m u t a t o

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183, i m m u t a t o

⁽¹⁾ GU n. C 171 del 26. 7. 1976, pag. 20.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

vista la proposta della Commissione,

i m m u t a t o

visto il parere del Parlamento europeo,

i m m u t a t o

considerando che il trattato del 22 luglio 1975 ha modificato talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee; che, tenuto conto di queste modifiche, occorre adattare le disposizioni del regolamento finanziario relative all'adozione del bilancio ed alle misure da prendere qualora all'inizio di un esercizio finanziario il bilancio non sia ancora stato votato;

i m m u t a t o

considerando che occorre altresì tener conto del nuovo assetto dei poteri delle due istituzioni che costituiscono l'autorità di bilancio adeguando le disposizioni relative agli storni *in modo che il Parlamento europeo* decida in ultima istanza in merito agli storni delle spese non derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati;

considerando che occorre altresì tener conto del nuovo assetto dei poteri delle due istituzioni che costituiscono l'autorità di bilancio adeguando le disposizioni relative agli storni **in modo da interessare le due istituzioni, Consiglio e Parlamento, e in modo che il Consiglio** decida in ultima istanza in merito agli storni delle spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti in virtù di esso adottati, e il **Parlamento in ultima istanza sugli storni delle altre spese;**

considerando che il trattato del 22 luglio 1975 ha istituito la corte dei conti, la quale sostituisce la commissione di controllo e il revisore dei conti della CECA; che occorre assimilare la corte dei conti ad una istituzione per quanto riguarda l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio, *e che le disposizioni relative all'esercizio delle competenze e dei poteri della corte dei conti devono essere rivedute dopo la costituzione di tale corte;*

considerando che il trattato del 22 luglio 1975 ha istituito la corte dei conti, la quale sostituisce la commissione di controllo e il revisore dei conti della CECA; che occorre assimilare la corte dei conti a una istituzione per quanto riguarda l'elaborazione e l'esecuzione del suo bilancio; **che occorre comunque meglio precisare nel regolamento finanziario le competenze, i poteri e le modalità d'esercizio dei poteri della corte, una volta che essa sarà divenuta operante; che è opportuno, pertanto, sottolineare sin d'ora la necessità di rivedere in tale momento la parte del regolamento finanziario relativa alla corte dei conti;**

considerando che occorre estendere a tutte le istituzioni il ricorso a pratiche divenute abituali per talune di esse in materia di esecuzione del loro bilancio, e che occorre in particolare che tutte le istituzioni possano operare da sole gli storni necessari all'interno della loro sezione; che, per quanto riguarda la sezione garanzia del FEAOG, è opportuno, data la necessità di chiudere i conti il 31 marzo, che la Commissione possa procedere, fra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'esercizio successivo, agli storni necessari da capitolo a capitolo; che occorre, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2681/74, che la Commissione sia abilitata ad effettuare gli storni richiesti fra i capitoli

i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

della sezione garanzia del FEAOG e il capitolo «Aiuto alimentare»;

considerando che la definizione dell'unità di conto e i metodi di conversione fra questa e le monete degli Stati membri, quali risultano dal testo dell'articolo 10 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 ⁽¹⁾, non sono più adeguati alla situazione delle relazioni monetarie internazionali, e che il comitato monetario, nella sua relazione del 4 marzo 1975, ha giudicato che un'unità di conto basata su un paniere di monete comunitarie sarebbe la più adeguata alle esigenze della Comunità in generale;

considerando che il Consiglio, nella sua decisione n. 75/250/CEE ⁽²⁾, ha già adottato una unità di conto siffatta per esprimere gli importi degli aiuti figuranti nell'articolo 42 della Convenzione ACP—CEE di Lomé; che la Commissione delle Comunità europee, con decisione n. 3289/75/CECA, ha adottato la stessa unità di conto per l'applicazione del trattato CECA e che è opportuno adottare la stessa definizione per l'applicazione dei trattati CEE—CECA;

considerando che occorre armonizzare le varie procedure di bilancio in vigore per il Fondo sociale, il Fondo regionale e il FEAOG, Sezione «Orientamento»; che è necessario rendere tali procedure conformi al regime generale, e che tuttavia devono essere previste disposizioni transitorie per consentire il progressivo adeguamento al regime generale delle disposizioni riguardanti tali Fondi;

considerando che, per le azioni la cui esecuzione si estende su parecchi anni, è opportuno che venga fatta una distinzione tra *stanziamenti* d'impegno e stanziamenti di pagamento, e che le azioni alle quali si applica tale distinzione siano determinate nel quadro della procedura di bilancio;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel settore dell'elaborazione e della gestione del bilancio funzionale applicabile agli stanziamenti per ricerche e investimenti, risulta opportuno razionalizzare e semplificare il sistema utilizzato;

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

i m m u t a t o

i m m u t a t o

i m m u t a t o

considerando che, per le azioni la cui esecuzione si estende su parecchi anni, è opportuno che venga fatta una distinzione tra *autorizzazione* di impegno e stanziamenti di pagamento, e che le azioni alle quali si applica questa distinzione siano determinate nel quadro della procedura di bilancio;

considerando che, per quanto riguarda gli investimenti per ricerche e investimenti, occorre tener conto, da un lato, delle esigenze di chiarezza del bilancio essenziali per l'esercizio dei poteri dell'autorità di bilancio, e che, di conseguenza, occorre prevedere una prima suddivisione in articoli e voci per gli stanziamenti destinati alla ricerca in un capitolo particolare della sezione del bilancio attinente alla Commissione, e considerando d'altro canto che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel settore dell'elaborazione e della gestione del bilancio funzionale applicabile a questi stanziamenti per ricerche e investimenti, risulta opportuno razionalizzare e semplificare nella presentazione funzionale di questi stanziamenti il sistema utilizzato;

⁽¹⁾ GU n. L 116 del 10. 5. 1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 104 del 24. 4. 1975, pag. 35.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

considerando che l'Ufficio delle pubblicazioni esercita la propria attività al servizio di tutte le istituzioni; che esso costituisce pertanto uno strumento comune, e che occorre, per questo motivo, migliorare la presentazione e le condizioni d'esecuzione del bilancio; che a questo scopo è opportuno, da un lato, iscrivere gli stanziamenti dell'Ufficio delle pubblicazioni in un allegato alla sezione «Commissione» il quale riprenda, su una linea specifica, il totale di tali stanziamenti, e, dall'altro, non più prevedere, per non dilatare inutilmente il bilancio, che le istituzioni debbano effettuare pagamenti a favore dell'Ufficio;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle attività comunitarie, è opportuno che la nomenclatura di bilancio sia fissata ogni anno nel quadro della procedura di bilancio;

considerando che l'applicazione definitiva del sistema delle risorse proprie a partire dal 1° gennaio 1978 richiede un adattamento di talune disposizioni in materia finanziaria e l'introduzione di nuove disposizioni, in modo da garantire l'autonomia finanziaria delle Comunità con la riscossione integrale delle risorse proprie;

considerando che, nel quadro di tale autonomia finanziaria, l'esecuzione delle spese non esige più necessariamente che si effettuino riporti degli stanziamenti non impegnati alla fine dell'esercizio, e che è opportuno, di conseguenza, sopprimere la possibilità di tali riporti;

considerando che la Comunità deve tuttavia essere in grado di onorare gli impegni contratti, e che è quindi opportuno che gli stanziamenti, corrispondenti a detti impegni non spesi durante l'esercizio, siano mantenuti globalmente in vigore per far fronte a tali obblighi;

considerando che il ricorso all'emissione di prestiti è stato riconosciuto come mezzo di finanziamento delle attività comunitarie e che è opportuno adattare le disposizioni del regolamento finanziario per tener conto di tale possibilità;

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi intervenuta dopo l'elaborazione del regolamento finanziario del 25 aprile 1973, e adattare di conseguenza gli importi figuranti agli articoli 62, 64, 65 e 103,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 (1)

Il regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (73/91/CECA/CEE/Euratom) è modificato come segue:

i m m u t a t o

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle attività comunitarie, la nomenclatura di bilancio può essere mutata ogni anno nel quadro della procedura di bilancio;

i m m u t a t o

i m m u t a t o

i m m u t a t o

i m m u t a t o

i m m u t a t o

(1) Articolo 1 della proposta di regolamento riportata nel doc. 166/76 recante modifica del regolamento finanziario del 25 aprile 1973.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 1 (1)

Articolo 1

1. Il bilancio delle Comunità europee, appreso denominato «bilancio», è l'atto che prevede e autorizza preventivamente ogni anno le entrate e le spese prevedibili delle Comunità. Ai sensi del presente regolamento finanziario, le spese e le entrate delle Comunità comprendono:

- le spese di amministrazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate;
- le spese e le entrate della Comunità economica europea;
- le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica.

Le spese summenzionate comprendono quelle che risultano dalle attività delle istituzioni.

Il bilancio prevede e autorizza pure le operazioni d'assunzione e d'erogazione di prestiti.

2. Gli stanziamenti iscritti annualmente nel bilancio coprono gli impegni contratti durante l'esercizio e i pagamenti corrispondenti, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 relativo alle azioni pluriennali.

Nessuna spesa può essere impegnata né liquidata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

3. Gli stanziamenti destinati all'esecuzione di azioni pluriennali possono comprendere stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento.

Gli stanziamenti d'impegno permettono di contrarre gli obblighi giuridici per coprire il costo totale di azioni, la cui realizzazione si estende su più esercizi. Essi costituiscono il limite superiore delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'esecuzione delle azioni in questione.

Gli stanziamenti di pagamento permettono il pagamento delle spese corrispondenti all'esecuzione degli impegni contratti nel corso dell'esercizio o di esercizi precedenti. Essi costituiscono il limite superiore delle spese effettuabili per pagare gli impegni in questione.

1. immutato

2. Gli stanziamenti indicati nel bilancio sono autorizzati per un solo esercizio finanziario.

immutato

3. Gli stanziamenti destinati a finanziare azioni pluriennali possono dar luogo a stanziamenti di pagamento e ad autorizzazioni di impegno.

Gli stanziamenti di pagamento coprono, — sino a concorrenza dell'importo iscritto in bilancio — le spese derivanti dall'esecuzione degli impegni contratti nel corso dell'esercizio o degli esercizi precedenti.

Le autorizzazioni di impegno coprono, durante il corrente esercizio, il costo totale degli obblighi giuridici contratti per azioni che vanno eseguite su più esercizi.

Le iscrizioni destinate a finanziare azioni pluriennali e consistenti in stanziamenti di pagamento e di autoriz-

(1) Articolo 1 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973, modificato.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Fatte salve le disposizioni relative agli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti, le azioni cui si applica la distinzione fra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento sono determinate nell'ambito della procedura di bilancio.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, le spese possono essere autorizzate per un periodo superiore alla durata dell'esercizio in base a modalità particolari previste dal bilancio.

Non sono soggette alle disposizioni del comma precedente le spese di funzionamento risultanti da contratti che, conformemente agli usi locali, sono conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio. Queste spese sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

Articolo 2 immutato

Articolo 3

Tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio e nei conti, nel loro importo integrale, senza conguaglio tra di loro.

zazioni di impegno si presenteranno in bilancio come segue:

- a) per quanto riguarda i pagamenti da effettuare nel corrente esercizio
 - mediante iscrizione nell'apposita voce di bilancio;
- b) per quanto riguarda le autorizzazioni di impegno
 - mediante l'iscrizione nella colonna dei commenti:
 - dell'importo totale autorizzato per l'esercizio corrente;
 - degli importi annuali necessari in base a una stima contenuta in uno scadenzario d'attuazione.

Gli importi iscritti quali autorizzazioni di impegno nella colonna dei commenti per il bilancio dell'esercizio corrente sono vincolanti per l'esercizio stesso.

Le azioni pluriennali cui si applica la distinzione fra stanziamenti di pagamento e autorizzazioni di impegno sono determinate nel quadro della procedura di bilancio. Fanno eccezione a tale principio gli stanziamenti per le ricerche e investimenti regolati da disposizioni particolari.

4. i m m u t a t o

Articolo 3

1. Tutte le entrate previste e le spese previste sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

2. Tutte le entrate e le spese sono iscritte nei conti nel loro importo integrale.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 4*

1. Il complesso delle entrate copre il complesso delle spese.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per le linee di bilancio dotate di stanziamenti *d'impegno* e di *stanziamenti di pagamento* viene preso in considerazione l'importo iscritto come stanziamenti di pagamento.

2. *La copertura delle spese per programmi complementari di ricerche è regolata dalle disposizioni fissate all'articolo 4, paragrafo 6, della decisione del 21 aprile 1970.*

3. In deroga *al paragrafo 1*, qualsiasi entrata avente una destinazione specifica, come redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, conserva la propria destinazione.

La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore delle Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati.

L'accettazione da parte della Commissione di liberalità suscettibili di comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, che si pronunciano entro i due mesi successivi alla ricezione della domanda della Commissione. Se entro detto termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in modo definitivo sull'accettazione.

Articolo 5

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo attraverso imputazione a un articolo del bilancio.

Articolo 6

1. L'esercizio finanziario *coincide con l'anno civile.*

2. Le entrate di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso in base *agli importi riscossi nel corso dell'esercizio.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 4*

Il totale delle entrate servirà a finanziare il totale delle spese, **secondo le disposizioni del secondo paragrafo dell'articolo 93.**

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per le linee di bilancio dotate di **stanziamenti di pagamento** e di **autorizzazioni d'impegno** viene preso in considerazione l'importo iscritto come stanziamenti di pagamento.

2. **Soppresso** (ripreso all'articolo 93,2).

Nuovo articolo 5

In deroga **all'articolo 4**, qualsiasi entrata avente una destinazione specifica, come redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, conserva la propria destinazione.

La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore delle Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati.

L'accettazione da parte della Commissione di liberalità suscettibili di comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, che si pronunciano entro i due mesi successivi alla ricezione della domanda della Commissione. Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in modo definitivo sull'accettazione.

Soppresso (ripreso all'articolo 17)

Articolo 6

1. L'esercizio finanziario **ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.**

2. Le entrate di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso in base **ai diritti contabilizzati entro il 31 dicembre.**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. *L'utilizzazione degli stanziamenti è soggetta alle seguenti disposizioni:*

a) *sulle linee di bilancio comportanti la distinzione fra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento:*

- *gli stanziamenti sono contabilizzati in base agli impegni contratti fino alla chiusura dell'esercizio. La parte dello stanziamento d'impegno non utilizzata alla chiusura dell'esercizio cade in perenzione, salvo decisione contraria dell'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio;*
- *i pagamenti di un esercizio sono imputati all'esercizio stesso in base agli ordini di pagamento giunti al controllore finanziario entro il 15 gennaio successivo. La parte dello stanziamento di pagamento non utilizzata alla chiusura dell'esercizio, ma corrisponde a impegni presi, rimane valida ed è destinata a far fronte nel corso del o degli esercizi successivi a tutti gli impegni contratti e non pagati degli esercizi precedenti, a concorrenza del loro importo;*
- *la parte dello stanziamento di pagamento che alla chiusura dell'esercizio supera l'importo globale degli impegni imputati all'esercizio e agli esercizi precedenti cade in perenzione;*

b) *sulle linee di bilancio che non comportano la distinzione fra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento (stanziamenti non dissociati):*

- *gli impegni sono contabilizzati in base agli impegni contratti fino alla chiusura dell'esercizio. La parte dello stanziamento non impegnata alla chiusura dell'esercizio cade in perenzione;*
- *i pagamenti di un esercizio sono imputati all'esercizio stesso in base agli ordini di pagamento giunti al controllore finanziario entro il 31 dicembre e il cui pagamento è stato eseguito dal contabile entro il 15 gennaio succes-*

3. *Fatte salve le eccezioni di cui ai seguenti punti b) e c), l'utilizzazione degli stanziamenti è soggetta alle seguenti disposizioni:*

a) *per gli stanziamenti figuranti alle voci, articoli, capitoli, titoli di bilancio:*

- *sono contabilizzati gli impegni contratti fino alla chiusura dell'esercizio. La parte dello stanziamento per ciascuna voce impegnata ma non pagata alla chiusura dell'esercizio non cade in perenzione, ma viene utilizzata nel successivo esercizio o nei successivi esercizi a valere sui corrispondenti impegni contratti ma non pagati;*
- *i pagamenti imputati all'esercizio sono quelli che corrispondono a spese il cui ordine di pagamento sia pervenuto al controllore finanziario entro il 31 dicembre, e siano pagate dal contabile entro il 15 gennaio successivo. La parte dello stanziamento, impegnata ma non pagata alla chiusura dell'esercizio, è mantenuta nelle scritture per far fronte, nel corso dell'esercizio o degli esercizi successivi, al complesso degli impegni contratti e non pagati;*

b) *per gli stanziamenti d'impegno come indicato all'articolo 176 del trattato Euratom e all'articolo 95 più avanti, nonché,*

c) *per gli stanziamenti destinati all'esecuzione di azioni pluriennali e che diano luogo a stanziamenti di pagamento e ad autorizzazioni di impegno:*

- *sono contabilizzati gli impegni contratti fino alla chiusura dell'esercizio. La parte dello stanziamento per ogni voce, impegnata ma non pagata alla chiusura dell'esercizio non cade in perenzione, ma viene utilizzata nel successivo o nei successivi esercizi a valere sui corrispondenti impegni contratti ma non pagati;*
- *i pagamenti imputati all'esercizio sono quelli che corrispondono a spese il cui ordine di pagamento sia pervenuto al controllore finanziario entro il 31 dicembre, e siano pagate dal contabile entro il 15 gennaio successivo. La*

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

sivo. La parte dello stanziamento impegnata e non pagata alla chiusura dell'esercizio, è mantenuta nelle scritture e viene destinata a far fronte nel corso del o degli esercizi successivi a tutti gli impegni contratti e non pagati degli esercizi precedenti, a concorrenza del loro importo.

4. Tuttavia, gli stanziamenti del FEAOG, sezione orientamento, possono essere utilizzati eccezionalmente per il finanziamento di progetti, per i quali non erano stati impegnati inizialmente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) 3171/75 del 3 dicembre 1975 ⁽¹⁾.

Articolo 7

Non appena adottato definitivamente il bilancio dell'esercizio successivo, gli stanziamenti ivi iscritti possono essere impegnati con effetto dal 1° gennaio.

Tuttavia, indipendentemente dall'adozione di detto bilancio, le spese di gestione corrente imputabili all'esercizio successivo e che, per la loro natura, prendono effetto dall'inizio di tale esercizio, possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto d'impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo entro i limiti di un quarto del complesso dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Tuttavia, tali impegni non possono riguardare spese nuove, il cui principio non sia ancora stato ammesso nel bilancio dell'esercizio in corso. Nello stesso modo, gli anticipi ai sensi degli articoli 107 e 114 destinati al finanziamento delle spese del FEAOG, sezione garanzia, e dell'aiuto alimentare, possono essere versati a partire dal 10 dicembre.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

parte dello stanziamento, impegnata e non pagata alla chiusura dell'esercizio, è mantenuta nelle scritture per far fronte, nel corso dell'esercizio o degli esercizi successivi, a tutti gli impegni contratti e non pagati;

— la parte dello stanziamento di pagamento che, alla chiusura dell'esercizio, supera l'importo totale degli impegni imputati all'esercizio corrente e agli esercizi precedenti cade in perenzione.

4. immutato

5. L'autorità del bilancio viene informata, nel contesto delle relazioni trimestrali di cui all'articolo 31 del presente regolamento finanziario, dell'utilizzazione degli stanziamenti di cui ai suddetti paragrafi 3 e 4.

Articolo 7

Gli stanziamenti figuranti in bilancio possono essere impegnati con effetto dal 1° gennaio, non appena approvato definitivamente il bilancio.

Fanno eccezione a questa disposizione le spese di gestione corrente che, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, possono essere oggetto di impegni anticipati sull'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto del complesso dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Tuttavia, tali impegni non possono riguardare spese nuove, il cui principio non sia ancora stato ammesso nel bilancio dell'esercizio in corso.

Gli anticipi ai sensi degli articoli 107 e 114 destinati al finanziamento delle spese del FEAOG, sezione garanzia, e dell'aiuto alimentare possono essere versati a partire dal 10 dicembre.

⁽¹⁾ GU n. L 315 del 5. 12. 1975, pag. 1.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 8*

Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, le disposizioni dell'articolo 78 ter del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dell'articolo 178 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, si applicano alle operazioni di impegno e di pagamento relative a spese di cui è stato ammesso il principio nell'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di porre a disposizione della Commissione mensilmente, degli stanziamenti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio o, in sua mancanza, nel progetto preliminare di bilancio. Le operazioni di impegno possono essere effettuate per capitolo, entro i limiti di un quarto del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso, senza che il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio o, in sua mancanza, nel progetto preliminare di bilancio possa essere superato.

A richiesta della Commissione, e salve restando le disposizioni del secondo comma, il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può, in funzione delle necessità di gestione, autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori.

Se detta decisione riguarda spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati in virtù di esso, il Consiglio la invia al Parlamento europeo entro un termine di 30 giorni; il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compone e dei tre quinti dei suffragi espressi, può decidere diversamente su dette spese per la parte eccedente il dodicesimo di cui al comma 2. Questa parte della decisione del Consiglio rimane sospesa, finché il Parlamento europeo non ha deciso a sua volta. Se entro il termine suddetto, il Parlamento europeo non ha deciso in maniera diversa da quella del Consiglio, è l'ultima decisione che si ritiene definitivamente adottata.

Le decisioni di cui ai commi precedenti prevedono le misure necessarie in materia di risorse per l'applicazione del presente articolo.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 8*

i m m u t a t o

i m m u t a t o

A richiesta della Commissione, e salve restando le disposizioni del secondo comma, il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può, in funzione delle necessità di gestione, e previa consultazione del Parlamento europeo, autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori.

Le decisioni concernenti più dodicesimi provvisori e relative a spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti in virtù di quest'ultimo adottati sono prese secondo la procedura prevista al terzo comma dell'articolo 204 del trattato istitutivo della CEE modificato dall'articolo 13 del trattato del 22 luglio 1975.

i m m u t a t o

 TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
 COMUNITA EUROPEE

 TESTO MODIFICATO
 DAL PARLAMENTO EUROPEO

Per quanto riguarda gli stanziamenti relativi alla ricerca e agli investimenti, si applica l'articolo 101.

i m m u t a t o

Articoli 9, 10 e 11 immutati

Articolo 12

Articolo 12

1. La Commissione redige uno stato generale delle entrate delle Comunità e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 11 nel progetto preliminare di bilancio che sottopone al Consiglio non oltre il 1° settembre di ogni anno. Nel contempo invia il progetto preliminare di bilancio al Parlamento europeo.

2. La Commissione redige un'introduzione generale al progetto preliminare di bilancio. L'introduzione comprende in particolare:

a) delle tabelle finanziarie per tutto il bilancio;

b) per quanto riguarda la sezione relativa alla Commissione:

- la definizione delle politiche che determinano le richieste di stanziamenti;
- la spiegazione delle variazioni di stanziamenti da un esercizio all'altro;
- la relazione *generale* sulla politica d'assunzione e d'erogazione dei prestiti.

3. Ciascuna delle altre sezioni del progetto preliminare di bilancio è preceduta da un'introduzione redatta dall'istituzione interessata.

4. In appoggio al progetto preliminare di bilancio, vengono presentati quali documenti di lavoro:

a) quanto al personale:

- per ogni categoria di personale, un organigramma dei posti previsti nel bilancio e del personale effettivamente in servizio alla data della presentazione del progetto preliminare di bilancio, con indicazione della ripartizione per grado e per unità amministrativa, o per grande unità operativa per quanto riguarda gli stabilimenti del Centro comune di ricerche;
- in caso di variazione del personale, la motivazione delle variazioni;

2. La Commissione redige un'introduzione generale al progetto preliminare di bilancio. L'introduzione comprende in particolare:

a) delle tabelle finanziarie per tutto il bilancio;

b) per quanto riguarda la sezione relativa alla Commissione:

- la definizione delle politiche che determinano le richieste di stanziamenti;
- la spiegazione delle variazioni di stanziamenti da un esercizio all'altro;
- una relazione **particolareggiata** sulla politica d'assunzione e d'erogazione dei prestiti.

3. i m m u t a t o

4. i m m u t a t o

a) i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

b) quanto alle spese che richiedono stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento:

- una tabella raggruppante tutti gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento corrispondenti per l'esercizio considerato;

c) quanto alle sovvenzioni destinate all'agenzia di approvvigionamento, agli enti istituiti in virtù dei trattati e alle scuole europee:

- uno stato di previsione delle entrate e delle spese.

5. Inoltre, la Commissione allega al progetto preliminare di bilancio:

- l'analisi della gestione finanziaria dell'anno precedente, di cui all'articolo 83;

- un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni; tale parere può contenere previsioni divergenti *debitamente* motivate.

6. La Commissione può, di propria iniziativa ed eventualmente su richiesta del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della corte dei conti, presentare — con lettera rettificativa — proposte di variazione al progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non noti al momento della sua redazione.

7. Ove occorra, la Commissione può presentare progetti preliminari di bilancio suppletivo o rettificativo. Le domande di bilancio suppletivo o rettificativo del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia o della corte dei conti sono trasmesse dalla Commissione all'autorità di bilancio. Essa può allegarvi un parere divergente. Questi bilanci sono presentati, esaminati, stabiliti ed adottati definitivamente nella stessa forma e seguendo la stessa procedura del bilancio di cui modificano le previsioni. Essi debbono essere motivati con riferimento a quest'ultimo. Le

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

b) **i m m u t a t o**

c) quanto alle sovvenzioni destinate **agli organismi posti in essere in virtù del trattato o degli atti in virtù di questi ultimi approvati**, all'agenzia d'approvvigionamento e alle scuole europee: uno stato di previsione delle entrate e delle spese **preceduto da una motivazione redatta dagli organi interessati.**

5. Inoltre, la Commissione allega al progetto preliminare di bilancio:

- una analisi della gestione finanziaria dell'anno precedente di cui all'articolo 83 e **un bilancio sull'attivo e passivo delle Comunità al 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente, come previsto all'articolo 84**

- un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni; tale parere può contenere previsioni divergenti motivate.

6. La Commissione può, di propria iniziativa ed eventualmente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia e della corte dei conti, presentare — con lettera rettificativa — proposte di variazione al progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non noti al momento della sua redazione.

Tuttavia, tale lettera rettificativa deve pervenire dal Consiglio al Parlamento almeno 15 giorni anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio, salvo circostanze veramente eccezionali.

7. Qualora dovessero insorgere circostanze inevitabili, eccezionali e imprevedute, la Commissione può sottoporre progetti preliminari di bilancio suppletivo. Inoltre, al fine di consentire, in particolare, l'adeguamento di politiche, la Commissione può sottoporre progetti preliminari di bilancio rettificativo che non alterino l'importo totale del bilancio annuale e a cui vengano allegate le necessarie proposte di regolamento corrispondenti. Le domande di bilancio suppletivo o rettificativo del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia e della corte dei

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

autorità competenti deliberano su di essi tenendo conto dell'urgenza. Qualunque progetto preliminare di bilancio suppletivo deve essere presentato al Consiglio, di norma, entro la data prevista per il deposito del progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo.

Articolo 13

Il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, all'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e all'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Il Consiglio trasmette entro il 5 ottobre, il progetto di bilancio al Parlamento europeo, allegandovi una motivazione in cui precisa in particolare:

- la corrispondenza tra i principali orientamenti delle Comunità e le richieste di stanziamenti;
- le variazioni negli stanziamenti rispetto al precedente esercizio;
- le ragioni per cui il Consiglio si è eventualmente scostato dal progetto di bilancio.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

conti sono trasmesse dalla Commissione all'autorità di bilancio. Essa può allegarvi un parere divergente. Questi bilanci sono presentati, esaminati, stabiliti ed adottati definitivamente nella stessa forma e seguendo la stessa procedura del bilancio di cui modificano le previsioni. Essi debbono essere motivati con riferimento a quest'ultimo. Le autorità competenti deliberano su di essi tenendo conto dell'urgenza. Qualunque progetto preliminare di bilancio suppletivo deve essere presentato al Consiglio, di norma, entro la data prevista per il deposito del progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo.

*Articolo 13*1. *i m m u t a t o*

Il Consiglio trasmette entro il 5 ottobre il progetto di bilancio al Parlamento europeo, allegandovi una motivazione in cui precisa in particolare:

- la corrispondenza tra i principali orientamenti delle Comunità e le richieste di stanziamenti;
- le variazioni negli stanziamenti rispetto al precedente esercizio;
- le ragioni **dettagliate** per cui il Consiglio si è eventualmente scostato dal progetto preliminare di bilancio.

2. **Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili, mutatis mutandis, ai progetti di bilanci suppletivi e/o rettificativi.**

*Articoli 14 e 15 immutati**Articolo 16*

Il bilancio pone in evidenza:

1. Nello stato generale delle entrate:
 - le previsioni di entrate delle Comunità per l'esercizio in questione, suddivise in titoli, capitoli, articoli e voci;

Articolo 16

Il bilancio pone in evidenza:

1. *i m m u t a t o*

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- le entrate dell'esercizio precedente suddivise in titoli, capitoli, articoli e voci;
- le opportune osservazioni per ciascuna suddivisione.

2. Nella sezione corrispondente ad ogni istituzione:

a) per quanto riguarda lo stato delle entrate:

- le entrate di ciascuna istituzione previste per l'esercizio in questione, suddivise in titoli, capitoli, articoli e voci secondo un sistema di classificazione decimale;
- suddivise secondo lo stesso sistema di classificazione, le entrate iscritte in bilancio per l'esercizio precedente e quelle accertate per l'ultimo esercizio chiuso;
- le opportune osservazioni per ogni linea di entrate;

b) per quanto riguarda lo stato delle spese;

- *per le linee di bilancio che non comportano stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento:*

- *gli stanziamenti iscritti per l'esercizio in questione, suddivisi in titoli, capitoli, articoli e voci secondo un sistema di classificazione decimale;*
- *suddivisi secondo lo stesso sistema di classificazione, gli stanziamenti iscritti per l'esercizio precedente e le spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso;*

- *per le linee di bilancio comportanti stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento:*

- *suddivisi secondo il medesimo sistema di classificazione di cui al trattino precedente, gli stanziamenti di pagamento iscritti per l'esercizio in questione e per quello precedente nonché le spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso;*

2. a) i m m u t a t o

b) per quanto riguarda lo stato delle spese:

- per le varie voci, articoli, capitoli e titoli:

- gli stanziamenti di bilancio iscritti per l'esercizio in questione, poiché tali stanziamenti sono stanziamenti di pagamento per le voci, le quali sono state oggetto di una distinzione fra stanziamenti di pagamento e autorizzazioni di impegno;
- gli stanziamenti figuranti all'esercizio precedente;
- le spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso;

- per gli stanziamenti destinati all'esecuzione di azioni pluriennali e che comportino stanziamenti di pagamento e autorizzazioni di impegno:

- nei commenti, uno scadenario indicativo d'esecuzione concernente l'esercizio precedente, l'esercizio preso in considerazione e gli esercizi futuri corrispondenti alla durata dell'azione pluriennale;

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- *nelle osservazioni, da un lato, gli stanziamenti d'impegno iscritti per l'esercizio in questione e per quello precedente nonché gli impegni contratti nell'ultimo esercizio chiuso e, dall'altro, uno scadenario dei pagamenti;*

c) per quanto riguarda il personale:

- in allegato, una tabella degli impieghi che fissa il numero degli stessi, ripartiti per grado in ogni categoria e quadro;
- in allegato alla sezione della Commissione, una tabella degli impieghi dei funzionari, agenti di stabilimento del Centro comune di ricerche e agenti temporanei che occupano un posto permanente, ripartiti per categorie e per gradi, la cui assunzione a carico è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Tuttavia, per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere fatta per gruppi di gradi, secondo le modalità fissate da ciascun bilancio. La tabella degli impieghi deve specificare quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, cui sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto applicabili a detti funzionari.

La tabella degli impieghi costituisce un limite imperativo per ciascuna istituzione; nessuna nomina può essere fatta al di là di detto limite.

3. Per quanto riguarda le operazioni di prestito:

a) nella sezione «Commissione»:

- le linee di bilancio corrispondenti alle categorie di operazioni, dotate in linea di massima di un p.m.;
- osservazioni che prevedono in particolare il riferimento alla base giuridica, eventualmente il volume annuale delle operazioni previste, e la garanzia finanziaria che le Comunità assumono per lo svolgimento di queste operazioni;

b) in un documento allegato alla sezione «Commissione»:

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- **le opportune osservazioni per ciascuna suddivisione; dette osservazioni possono, in taluni casi, assumere carattere obbligatorio, cosa che allora è esplicitamente indicata;**

c) **i m m u t a t o**

3. **i m m u t a t o**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;
- a titolo indicativo, le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario in questione.

Articolo 17

Il bilancio è eseguito secondo il principio della separazione degli ordinatori e dei contabili.

La gestione degli stanziamenti spetta all'ordinatore che è il solo competente a impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere ed emettere i titoli di entrata e di pagamento. Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati dal contabile. Le funzioni di ordinatore sono incompatibili con quelle del controllore finanziario e con quelle del contabile.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 17*

i m m u t a t o

i m m u t a t o

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo attraverso imputazioni a un articolo del bilancio.

Articoli 18, 19 e 20 immutati

Articolo 21

1. Gli stanziamenti sono specificati per capitolo e per articolo.

2. *Ogni istituzione può procedere, all'interno della sua sezione, a rimaneggiamenti degli stanziamenti di pagamento in funzione delle esigenze. Essa ne informa la Commissione e l'autorità di bilancio.*

3. a) Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia e la corte dei conti possono procedere, all'interno delle loro sezioni, a storni *da capitolo a capitolo entro il medesimo titolo e agli storni all'interno di ciascun capitolo.*

Gli storni del Comitato economico e sociale sono decisi dal Consiglio che ne informa la Commissione e l'autorità di bilancio.

b) La Commissione può procedere, all'interno della sua sezione, a storni da capitolo a capitolo entro i titoli concernenti le spese per il personale e di funzionamento e, in tutti i titoli, agli storni all'interno di un capitolo.

Articolo 21

1. i m m u t a t o

2. **soppresso**

2. a) Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia e la corte dei conti possono procedere a storni **da un capitolo all'altro dei titoli concernenti il personale e le spese di funzionamento, nelle loro rispettive sezioni di bilancio, e, nei singoli titoli, all'interno di ciascun capitolo.**

i m m u t a t o

b) i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE4. *Gli altri storni sono soggetti alla procedura seguente:*

Le domande di storno sono inviate alla Commissione e trasmesse da quest'ultima al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Gli storni concernenti le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati in virtù di esso si ritengono approvati se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previa consultazione del Parlamento europeo, non ha preso una decisione contraria entro il termine di sei settimane a decorrere dalla ricezione della domanda di storno da parte del Consiglio.

Gli storni concernenti le spese non derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati in virtù di esso si ritengono approvati se il Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio, non ha preso una decisione contraria entro il termine di sei settimane a decorrere dalla ricezione della domanda da parte del Parlamento europeo.

Gli storni concernenti le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati in virtù di esso e le altre spese si ritengono approvati se né il Consiglio né il Parlamento europeo hanno preso una decisione contraria entro il termine di sei settimane a decorrere dalla ricezione della domanda da parte delle due istituzioni.

Se, nel caso previsto al comma precedente, il Parlamento europeo e il Consiglio riducono l'importo dello storno in misura diversa, si ritiene approvato l'importo meno elevato accettato da una delle due istituzioni.

5. Qualunque proposta di rimaneggiamento degli stanziamenti di pagamento e di storno all'interno di un capitolo o da capitolo a capitolo è sottoposta al visto del controllore finanziario, che attesta la disponibilità degli stanziamenti.

6. Salvo decisione adottata conformemente alla procedura di bilancio, possono essere dotati di stanziamenti mediante storni solo gli articoli di bilancio per i quali il bilancio stesso autorizzi uno stanziamento o rechi la menzione «per memoria».

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. Per quanto riguarda gli altri storni di stanziamenti di pagamento all'interno della sezione concernente la Commissione delle Comunità:

a) il Consiglio, previa consultazione del Parlamento, statuisce, in un termine di sei settimane, sulle richieste di storno provenienti dalla Commissione e relative alle spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti in virtù di quest'ultimo adottati.

In mancanza di una decisione del Consiglio entro questo termine, tali richieste di storno s'intendono approvate;

b) il Parlamento, previa consultazione del Consiglio, statuisce, nel termine di sei settimane, sulle richieste di storno provenienti dalla Commissione e relative a spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o da atti in virtù di quest'ultimo adottati.

In mancanza di una decisione entro questo termine, tali richieste di storno s'intendono approvate.

Gli storni concernenti le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati in virtù di esso e le altre spese si ritengono approvati se né il Consiglio né il Parlamento europeo hanno preso una decisione contraria entro il termine di sei settimane a decorrere dalla ricezione della domanda da parte delle due istituzioni.

Se, nel caso previsto al comma precedente, il Parlamento europeo ed il Consiglio riducono l'importo dello storno in misura diversa, si ritiene approvato l'importo meno elevato accettato da una delle due istituzioni.

4. i m m u t a t o

5. i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

7. Il presente articolo è applicabile solo agli stanziamenti corrispondenti ad entrate già destinate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, a condizione che dette entrate conservino la loro destinazione.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

6. Il presente articolo è applicabile solo agli stanziamenti corrispondenti ad entrate già destinate ai sensi dell'articolo 5, a condizione che dette entrate conservino la loro destinazione.

Articolo 22 immutato

Articolo 23

1. Ogni misura che possa far sorgere o modificare un credito delle Comunità deve preventivamente formare oggetto di una proposta da parte dell'ordinatore competente. Tali proposte vengono trasmesse al controllore finanziario dell'istituzione, per il visto. Esse specificano la natura, l'importo previsto e l'imputazione in bilancio dell'entrata, nonché la designazione del debitore. Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di constatare:

- a) l'esattezza dell'imputazione del bilancio,
- b) la regolarità e la conformità della proposta nei riguardi delle disposizioni applicabili, in particolare del bilancio e dei regolamenti, nonché di qualsiasi atto emanato in esecuzione del trattato, dei regolamenti e dei principi della buona gestione finanziaria.

Alcune entrate correnti possono formare oggetto di proposte previsionali, conformemente alle modalità d'esecuzione previste dall'articolo 118.

Il controllore finanziario può rifiutare il suo visto. L'autorità superiore dell'istituzione, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di tale rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ciascuna istituzione informa *periodicamente* la corte dei conti di ciascuna di tali decisioni.

2. Ogni credito accertato deve formare oggetto, da parte dell'ordinatore competente, di un ordine di riscossione che, provvisto dei documenti giustificativi, è inviato per il visto preliminare al controllore finanziario. Dopo tale visto, i crediti vengono registrati dal contabile secondo le modalità d'esecuzione di cui all'articolo 118.

Il visto ha lo scopo di constatare:

- a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;

Articolo 23

immutato

immutato

Il controllore finanziario può rifiutare il suo visto. L'autorità superiore dell'istituzione, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di tale rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ciascuna istituzione informa **ogni tre mesi** la corte dei conti di ciascuna di tali decisioni.

2. immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- b) la regolarità e la conformità dell'ordine rispetto alle disposizioni applicabili;
- c) la regolarità dei documenti giustificativi;
- d) l'esattezza della designazione del debitore;
- e) la data di scadenza;
- f) la conformità con una sana gestione finanziaria;
- g) l'esattezza dell'importo e della valuta di riscossione.

In caso di rifiuto del visto, si applica il secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 24

1. Il contabile prende in carico gli ordini di riscossione debitamente compilati.

Egli è tenuto a far sì che alle date previste negli ordini di riscossione sia assicurato l'afflusso degli introiti delle Comunità e a vigilare sulla conservazione dei diritti di esse.

Il contabile informa l'ordinatore ed il controllore finanziario del mancato afflusso delle entrate nei termini previsti.

2. Quando l'ordinatore rinuncia a riscuotere un credito accertato, egli trasmette preventivamente una proposta di annullamento al controllore finanziario per visto e al contabile per conoscenza.

Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di accertare la regolarità della rinuncia e la sua conformità con i principi di una sana gestione finanziaria. La proposta in questione viene registrata dal contabile.

In caso di rifiuto del visto, l'autorità superiore dell'istituzione, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di tale rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ciascuna istituzione informa *periodicamente* la corte dei conti di ciascuna di tali decisioni.

3. Quando il controllore finanziario constata che non è stato emesso un atto che fa sorgere un credito

Articolo 24

1. **i m m u t a t o**

i m m u t a t o

i m m u t a t o

In caso di rifiuto del visto, l'autorità superiore dell'istituzione, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di tale rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ciascuna istituzione informa **ogni tre mesi** la corte dei conti di tali decisioni.

3. **i m m u t a t o**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

o che un credito non è stato riscosso, ne informa la sua istituzione.

4. Le modalità d'esecuzione del presente articolo sono determinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 118.

4. *i m m u t a t o*

Articoli 25 e 26 immutati

Articolo 27

Le risorse proprie versate dagli Stati membri in applicazione del titolo II del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71 del Consiglio, del 2 gennaio 1971, sono imputate all'esercizio in corso, senza tener conto della data dell'accertamento definito all'articolo 2 dello stesso regolamento.

Articolo 27

soppresso

Articoli 28, 29 e 30 immutati

Articolo 31

Quattro volte all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria delle Comunità.

Articolo 31

Quattro volte all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria delle Comunità **che includa le entrate e le spese.**

Alla relazione sul primo trimestre viene allegata una dichiarazione particolareggiata sugli importi mantenuti dagli esercizi precedenti nonché su qualsiasi variazione determinata dai bilanci suppletivi o rettificativi.

Articoli da 32 a 41 immutati

Articolo 42

Il visto apposto alle proposte d'impegno di spesa dal controllore finanziario ha lo scopo di constatare:

- a) l'esattezza dell'imputazione del bilancio;
- b) la disponibilità degli stanziamenti;
- c) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni applicabili, in particolare del bilancio e dei regolamenti nonché di qualsiasi atto emanato in esecuzione dei trattati e dei regolamenti;
- d) l'applicazione dei principi della buona gestione finanziaria.

Articolo 42

i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il controllore finanziario tiene conto delle osservazioni espresse nella decisione di scarico.

soppresso (ripreso all'articolo 92)

Le modalità d'esecuzione del presente paragrafo sono determinate conformemente all'articolo 118.

immutato

Articoli da 43 a 72 immutati

Articolo 73

Articolo 73

Salvo gli anticipi di cui agli articoli 107 e 114, ogni anticipo è contabilizzato su un conto provvisorio e regolarizzato al più tardi durante l'esercizio successivo al suo pagamento, ad eccezione di quelli a carattere permanente che vengono riesaminati periodicamente.

immutato

Però gli anticipi di cui all'articolo 50, terzo comma, sono liquidati *nei due mesi successivi* alla realizzazione dell'oggetto, per il quale sono stati accordati.

Però, gli anticipi di cui all'articolo 50, terzo comma, sono liquidati **in linea generale nelle sei settimane** successive alla realizzazione dell'oggetto per il quale sono stati accordati.

Articolo 74 immutato

Articolo 75

Articolo 75

La contabilità viene chiusa alla fine dell'esercizio finanziario per permettere di stabilire il bilancio finanziario delle Comunità ed il conto di gestione previsti dal titolo VI. Il conto di gestione deve essere sottoposto al controllore finanziario.

immutato

Le operazioni di regolarizzazione e quelle relative ai periodi complementari vengono aggiunte alle giornate del 31 dicembre dell'esercizio considerato.

soppresso

Articoli da 76 a 80 immutati

Articolo 81

Articolo 81

La Commissione redige, entro il 1° giugno, un conto di gestione delle Comunità, il quale comprende le tabelle seguenti, secondo la nomenclatura di bilancio:

La Commissione redige, entro il 1° giugno **dell'anno successivo**, un conto di gestione delle Comunità, il quale comprende le tabelle seguenti, secondo la nomenclatura di bilancio:

1. un conto delle entrate comprendente:

1. un conto delle entrate comprendente:

— le previsioni delle entrate d'esercizio,

— le previsioni delle entrate d'esercizio,

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — le modifiche alle previsioni delle entrate risultanti da bilanci suppletivi o rettificativi, — le entrate riscosse durante l'esercizio; <p>2. tabelle che <i>illustrano l'evoluzione degli stanziamenti dell'esercizio distinguendoli tra stanziamenti d'impegno, stanziamenti di pagamento e stanziamenti non dissociati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>gli stanziamenti iniziali,</i> — le variazioni apportate mediante bilanci suppletivi o rettificativi, — le variazioni apportate mediante storni, — <i>gli stanziamenti definitivi dell'esercizio;</i> <p>3. tabelle delle spese che <i>illustrano l'utilizzazione degli stanziamenti dell'esercizio e mettono in evidenza:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>gli stanziamenti definitivi, distinguendoli tra stanziamenti d'impegno, stanziamenti di pagamento e stanziamenti non dissociati,</i> — <i>gli impegni contratti a carico dell'esercizio, distinguendoli tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti non dissociati,</i> — <i>i pagamenti effettuati a carico dell'esercizio, distinguendoli tra stanziamenti di pagamento e stanziamenti non dissociati,</i> — <i>la liquidazione degli impegni dell'esercizio ed il calcolo delle somme che restano da pagare alla chiusura dell'esercizio,</i> — <i>gli stanziamenti d'impegno mantenuti in vigore, da un lato, in virtù dell'articolo 95 e, dall'altro, per decisione dell'autorità di bilancio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 a), primo trattino,</i> | <ul style="list-style-type: none"> — le modifiche alle previsioni delle entrate risultanti da bilanci suppletivi o rettificativi, — le entrate riscosse durante l'esercizio, — i crediti ancora da riscuotere dall'esercizio precedente, — i diritti accertati nel corso dell'esercizio, — gli importi ancora da riscuotere alla fine dell'esercizio; <p>2. tabelle che illustrino il modello di bilancio per l'esercizio, con una distinzione fra stanziamenti iscritti a seconda delle voci, articoli, capitoli e titoli del bilancio, stanziamenti d'impegno e autorizzazioni di impegno indicanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le imputazioni iniziali, — le variazioni apportate mediante bilanci suppletivi o rettificativi, — le variazioni apportate agli stanziamenti mediante storni, — gli stanziamenti mantenuti sotto l'articolo 6.3, — le cifre definitive degli stanziamenti dell'esercizio; <p>3. tabelle che illustrino l'utilizzazione delle cifre iscritte a mente del suddetto comma 2; esse dovranno indicare anche gli stanziamenti mantenuti e gli importi soppressi.</p> |
|---|---|

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- gli stanziamenti di pagamento mantenuti in vigore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 a), primo trattino,
- gli stanziamenti non dissociati mantenuti in vigore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 b),
- gli stanziamenti annullati, distinguendoli tra stanziamenti d'impegno, stanziamenti di pagamento e stanziamenti non dissociati.

Se del caso, a dette tabelle va unito un prospetto che illustra le entrate, le spese ed i saldi delle operazioni di riutilizzo, di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4. tabelle che illustrano l'utilizzazione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e che mettono in evidenza:

- l'importo degli stanziamenti mantenuti in vigore distinguendoli tra stanziamenti d'impegno ed altri stanziamenti,
- gli impegni contratti a carico degli stanziamenti d'impegno mantenuti in vigore,
- i pagamenti effettuati a carico degli stanziamenti di pagamento e degli stanziamenti non dissociati mantenuti in vigore,
- la liquidazione delle somme che restano da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente ed il calcolo delle somme che restano ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio in corso,
- l'importo inutilizzato e riportato all'esercizio successivo,
- l'importo annullato, distinguendolo tra stanziamenti d'impegno ed altri stanziamenti;

5. al conto di gestione è allegato un documento che illustra le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento, in modo da mettere in evidenza:

- da un lato,
 - a) l'importo dei prestiti concessi,
 - b) l'importo dei rimborsi effettuati sui prestiti contratti e gli oneri dei prestiti,
- dall'altro,
 - a) l'importo dei prestiti assunti,
 - b) l'importo dei rimborsi effettuati sui prestiti in capitale ed in interessi.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

i m m u t a t o

4. tabelle che illustrino l'utilizzazione delle autorizzazioni e degli stanziamenti mantenuti da precedenti esercizi e che indichino le cifre dettagliatamente suddivise in impegni contratti, pagamenti effettuati, stanziamenti inutilizzati mantenuti in essere, e cifre soppresse.

i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articoli 82, 83 e 84 immutati

Articolo 85

Il conto di gestione, l'analisi della gestione finanziaria ed il bilancio finanziario sono trasmessi al Consiglio ed al Parlamento al più tardi entro il 1° giugno.

Tali documenti sono comunicati alla corte dei conti.

Articolo 85

La Commissione trasmette entro e non oltre il 1° giugno il conto di gestione, l'analisi della gestione finanziaria e il bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla corte dei conti.

Articolo 85 bis

Le competenze attribuite alla corte dei conti sono esercitate dai suoi membri che agiscono e deliberano collegialmente.

Essa può delegare uno o più membri per eseguire taluni compiti o talune azioni di verifica. Nel quadro di tale mandato, questi membri possono prendere l'iniziativa di farsi assistere da agenti della corte.

I compiti attribuiti agli agenti in applicazione delle disposizioni precedenti devono essere specificamente fissati e limitati al tempo necessario al loro assolvimento. Essi devono essere notificati dalla corte dei conti stessa o da uno dei suoi membri alle autorità presso le quali l'agente delegato svolgerà i suoi lavori.

Articoli da 86 a 89 immutati

Articolo 90

Le osservazioni che, a parere della corte dei conti, siano di natura tale da dover figurare nella relazione prevista dall'articolo 78, quinto, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'articolo 206 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dall'articolo 180 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono portate a conoscenza della Commissione e delle istituzioni interessate.

Tutte le istituzioni inviano le loro risposte alla corte dei conti. Le istituzioni diverse dalla Commissione inviano le loro risposte simultaneamente a quest'ultima.

La corte dei conti unisce alla sua relazione annuale una valutazione della sua gestione finanziaria.

Articolo 90

La corte dei conti trasmette, entro e non oltre il 15 luglio, alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione prevista dall'articolo 78, quinto, settimo, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'articolo 206 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dall'articolo 180 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Tutte le istituzioni inviano le loro risposte alla corte dei conti entro e non oltre il 31 ottobre. Le istituzioni diverse dalla Commissione inviano le loro risposte simultaneamente a quest'ultima.

i m m u t a t o

 TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
 COMUNITÀ EUROPEE

 TESTO MODIFICATO
 DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 91

La corte dei conti invia *la sua relazione alle istituzioni* 45 giorni dopo aver ricevuto il conto di gestione.

Le risposte delle istituzioni sono comunicate alla corte dei conti tre mesi dopo aver ricevuto la relazione e le osservazioni di cui sopra.

Articolo 92

Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico alla Commissione dell'esecuzione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Se tale data non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per i quali tale decisione ha dovuto essere differita.

Le istituzioni *adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico. A richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, esse riferiscono sulle misure prese in considerazione di tali osservazioni ed in particolare sulle istruzioni da esse impartite ai loro servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio. Queste relazioni sono comunicate anche alla corte dei conti.*

Salvo il secondo comma, seconda frase, le istituzioni devono rendere conto, in un allegato del conto di gestione dell'esercizio successivo, delle misure prese a seguito delle osservazioni contenute nella decisione di scarico.

Articolo 91

Prima o dopo la chiusura dei conti di esercizio, qualsiasi istituzione può chiedere alla corte dei conti di inviare, in aggiunta alla relazione annuale, relazioni o analisi in ordine a problemi specifici concernenti il bilancio generale delle Comunità europee.

La corte dei conti può, di sua propria iniziativa, sottoporre analoghe relazioni o analisi a qualsiasi istituzione.

Articolo 92

i m m u t a t o

Il controllore finanziario e tutte le istituzioni devono conformarsi alle osservazioni formulate dal Parlamento nelle decisioni di scarico. Le istituzioni riferiscono al Parlamento europeo sulle condizioni prese in conseguenza di tali osservazioni e in particolare sulle istruzioni da esse impartite ai loro servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio. Queste relazioni sono comunicate anche alla corte dei conti e alla Commissione delle Comunità europee.

soppresso

Articolo 92 bis

Tutte le istituzioni e tutti gli agenti delle Comunità europee forniscono al Parlamento europeo qualsiasi documento e qualsiasi informazione che esso richieda nel contesto del suo esercizio di controllo del bilancio generale delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE*Articolo 93*

Le disposizioni dei titoli da I a VI incluso e XI si applicano agli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti indicati nell'allegato di cui all'articolo 94, appresso denominato «allegato» nonché nel piano finanziario di cui all'articolo 98, salvo deroga o che siano incompatibili con le disposizioni particolari del presente titolo.

Articolo 94

Gli stanziamenti di ricerca e d'investimento, il cui importo totale in stanziamenti d'impegno e in stanziamenti di pagamento è iscritto in un capitolo particolare della sezione di bilancio relativo alla Commissione, sono indicati in modo particolareggiato in un allegato di tale sezione.

Tale allegato, che *forma* parte integrante del bilancio, comprende:

- gli stanziamenti destinati all'esecuzione di ciascun obiettivo di ricerca e d'investimento,
- gli stanziamenti corrispondenti alle altre attività.

Articolo 98

1. A complemento dei documenti di cui all'articolo 12, a sostegno del progetto preliminare dell'allegato viene presentato un piano finanziario che comprende, sotto forma di conti collettivi, gli stanziamenti iscritti nei capitoli ed articoli di detto allegato corrispondenti all'utilizzazione dei mezzi di relazione.

A titolo indicativo, i mezzi di realizzazione sono:

- le divisioni scientifiche,
- i servizi generali,
- i servizi ausiliari scientifici e tecnici.

Inoltre, il piano finanziario comporta un conto dedicato alle spese per il personale.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 93*

1. *i m m u t a t o*

2. La copertura delle spese per programmi complementari di ricerche è regolata dalle disposizioni fissate all'articolo 4, paragrafo 6, della decisione del 21 aprile 1970.

Articolo 94

Gli stanziamenti per ricerche e investimenti sono iscritti in un capitolo particolare della sezione del bilancio attinente alla Commissione.

L'esposizione particolareggiata di questi stanziamenti figura in un allegato a questa sezione, ove sono presentati secondo la loro destinazione funzionale.

Tale allegato, che fa parte integrante del bilancio, comprende:

- gli stanziamenti destinati all'esecuzione di ciascun obiettivo di ricerca e d'investimento;
- gli stanziamenti corrispondenti alle altre attività.

Articoli 95, 96 e 97 immutati

Articolo 98

1. *i m m u t a t o*

 TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
 COMUNITÀ EUROPEE

2. Il piano finanziario *eventualmente rettificato dopo l'adozione del bilancio serve di base alla gestione.*

A tale piano sono imputate provvisoriamente le spese corrispondenti all'utilizzazione dei mezzi di realizzazione e all'utilizzazione del conto dedicato alle spese per il personale.

3. Ogni mezzo di realizzazione corrisponde ad un conto collettivo, all'interno del quale gli stanziamenti iscritti nei diversi capitoli dell'allegato in vista dell'utilizzazione di detti mezzi sono riusciti in funzione della loro natura secondo la classificazione di cui all'articolo 97, secondo comma.

La stessa classificazione viene applicata anche alle spese all'interno del conto dedicato alle spese per il personale.

4. Le spese imputate provvisoriamente al conto dedicato alle spese per il personale debbono restare entro i limiti degli importi messi a disposizione dai conti collettivi.

Le spese imputate provvisoriamente in ciascun conto collettivo debbono rimanere entro i limiti degli stanziamenti autorizzati sui capitoli e articoli dell'allegato in vista della utilizzazione del mezzo di realizzazione in questione, salvo che a seguito di storni all'interno dei capitoli e articoli di detto allegato o a seguito d'iscrizioni di altri stanziamenti per conto di terzi risorse superiori consentissero di aumentare nella medesima proporzione le spese. Gli importi supplementari in questione sono iscritti:

- con impegno, entro i limiti dell'importo dei rimborsi previsti nei contratti conclusi con i terzi richiedenti,
- in pagamento, entro i limiti dei diritti accertati di questi rimborsi.

5. Le imputazioni provvisorie sul conto dedicato alle spese di personale debbono formare mensilmente oggetto di una ripartizione sui conti collettivi, *previa detrazione dell'imposta comunitaria.*

Le imputazioni provvisorie sui conti collettivi debbono formare oggetto mensilmente di una ripartizione sugli obiettivi di ricerca e altre attività in funzione della utilizzazione dei mezzi di realizzazione della parte di questi ultimi mediante imputazioni definitive.

6. Al conto di gestione viene allegato un documento in cui figurano i risultati delle operazioni imputate provvisoriamente a ciascun conto collettivo

 TESTO MODIFICATO
 DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. Il piano finanziario, **modificato all'occorrenza in conformità del bilancio approvato, serve di base alla gestione.**

i m m u t a t o

3. i m m u t a t o

4. i m m u t a t o

5. Le imputazioni provvisorie sul conto dedicato alle spese del personale devono formare mensilmente oggetto di una ripartizione sui conti collettivi.

6. i m m u t a t o

 TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
 COMUNITÀ EUROPEE

 TESTO MODIFICATO
 DAL PARLAMENTO EUROPEO

nonché di quelle imputate al conto dedicato alle spese per il personale.

Articoli da 99 a 106 immutati

Articolo 107

Per gli stanziamenti della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia si effettuano impegni provvisionali globali pari agli anticipi da versare agli Stati membri.

Sono impegni provvisionali globali le decisioni della Commissione che fissano l'importo di detti anticipi conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 729/70. Per detti impegni il visto del controllore finanziario ha l'unica funzione di accertare che essi corrispondano agli importi decisi dalla Commissione previa consultazione del comitato del Fondo, e restino entro i limiti dell'importo totale degli stanziamenti iscritti nella sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 107

i m m u t a t o

i m m u t a t o

Tuttavia, se la Commissione ritiene che un provvedimento sia di natura tale da superare notevolmente gli stanziamenti iscritti in un determinato capitolo, la proposta in questione va trasmessa per parere al Parlamento europeo. In tali casi, il Parlamento prende posizione entro un mese.

Articoli da 108 a 112 immutati

Articolo 113

1. All'interno di ogni capitolo, gli storni da un articolo all'altro sono effettuati su decisione della Commissione presa al più tardi il 31 marzo dell'esercizio successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

2. *In deroga all'articolo 1, gli storni da un capitolo all'altro all'interno della sezione garanzia del FEAOG possono essere effettuati su decisione della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del*

Articolo 113

1. i m m u t a t o

soppresso

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

regolamento (CEE) n. 729/70, fra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell'esercizio successivo per i pagamenti imputabili all'esercizio considerato.

3. *La Commissione può tuttavia effettuare storni fra il capitolo «aiuto alimentare» e i capitoli della sezione garanzia del FEAOG al più tardi il 31 marzo, nei limiti richiesti dall'applicazione del regolamento (CEE) 2681/74 del 21 ottobre 1974, per i pagamenti imputabili all'esercizio considerato.*

4. *L'autorità di bilancio è informata senza indugio delle decisioni di storno intervenute a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.*

soppresso

soppresso

2. All'occorrenza, la Commissione effettua entro il 31 marzo dell'anno successivo storni fra capitoli, o all'interno di titoli oppure fra titoli posti in essere nel bilancio per la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

3. La Commissione può effettuare gli storni richiesti fra il capitolo «Aiuto alimentare» e i capitoli della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, nei limiti richiesti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 2681/74 del 21 ottobre 1974, per i pagamenti imputabili all'esercizio considerato.

4. Essa prende le decisioni di storno non prima di un mese dopo aver informato l'autorità di bilancio delle sue proposte in ordine a tali storni.

Articoli da 114 a 118 immutati

Articolo 119

1. a) Le disposizioni che modificano gli articoli 26, 28 e 29 sono applicabili solo a partire dal 1° gennaio 1978.
- b) Le disposizioni degli articoli da 26 a 31, 33 e 34, paragrafi 1 e 2, primo comma, 37, paragrafo 1, e 38 del regolamento finanziario (CECA, CEE, Euratom) n. 73/91, del 25 aprile

1. immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

1973, restano in vigore fino al 31 dicembre 1977.

Alla chiusura degli esercizi 1976 e 1977, la Commissione redige un estratto degli importi versati, ponendo in evidenza la differenza fra ciò che gli Stati membri hanno effettivamente versato e ciò che avrebbero dovuto versare secondo il conto di gestione per gli esercizi in questione. Si procede poi alla liquidazione di detta differenza.

- c) Le disposizioni dell'articolo 38 restano in vigore fino alla data limite fissata per l'applicazione del meccanismo finanziario instaurato dal regolamento del Consiglio n. . . .

2. Le disposizioni degli articoli 8, comma quarto, 9 e 92, primo comma — qualora modifichino le regole attualmente applicabili, nonché le disposizioni relative alla corte dei conti — entrano in vigore soltanto il giorno della ratifica del trattato del 22 luglio 1975 che modifica alcune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

3. Le disposizioni degli articoli da 86 a 92 saranno riesaminate conformemente alle procedure previste a tale scopo dai trattati, dopo che la corte dei conti avrà formulato un parere nei loro confronti.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 del trattato del 22 luglio 1975, i mandati dei membri della Commissione di controllo e quello del revisore dei conti spirano alla data alla quale questi ultimi depositano la relazione concernente l'esercizio. Detti poteri si esercitano conformemente alle disposizioni degli articoli 85-92 del regolamento finanziario (CECA, CEE, Euratom) n. 73/91 del 25 aprile 1973.

4. Gli stanziamenti impegnati ma non pagati alla fine dell'esercizio (data dell'entrata in vigore delle modifiche) si considerano stanziamenti mantenuti a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b).

5. Le autorizzazioni d'impegno per il Fondo sociale aperte il . . . (data d'entrata in vigore delle

2. i m m u t a t o

3. i m m u t a t o

Dopo la nomina dei membri della corte dei conti le tre istanze di controllo esterno si consultano e adottano le misure adeguate a garantire la continuità del controllo.

4. i m m u t a t o

5. i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

modifiche) in base all'articolo 104 del regolamento finanziario (CECA, CEE, Euratom) n. 73/91 del 25 aprile 1973, restano valide durante l'esercizio per il quale sono state accordate e gli importi degli stanziamenti utilizzati in impegni a titolo di tali autorizzazioni sono aggiunti agli stanziamenti d'impegno dell'esercizio per il quale sono stati aperti.

6. Eccezionalmente:

— i pagamenti effettuati per il FEAOG, sezione garanzia, fino al 31 gennaio 1973 dagli enti e servizi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 sono conteggiati a titolo dell'esercizio 1972,

— per il FEAOG, sezione garanzia, gli stanziamenti destinati al miglioramento delle strutture agricole, provenienti da esercizi anteriori ed il cui impegno non è previsto durante l'esercizio interessato, sono oggetto di un'iscrizione speciale nei commenti del bilancio. Non danno luogo a copertura in entrate per tale esercizio. Tuttavia, costituiscono autorizzazioni d'impegno nella misura in cui sono oggetto di decisioni d'impegno a norma delle disposizioni prese nel quadro della politica agricola comune. In questo caso, le corrispondenti modifiche nelle entrate sono operate attraverso la procedura di bilancio.

7. Gli stanziamenti d'impegno iscritti nei bilanci 1975, 1976 e 1977 a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e non impegnati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti nel bilancio restano disponibili per i due esercizi successivi.

8. a) Le disposizioni che modificano gli articoli 10 e 71 entrano in vigore soltanto il 1° gennaio 1978.

A partire da tale data, il termine «unità di conto» utilizzato nel presente regolamento finanziario designa l'unità di conto europea (UCE), definita all'articolo 10.

Fino al 31 dicembre 1977, restano in vigore le disposizioni degli articoli 10, 27 e 71 del rego-

6. i m m u t a t o

7. i m m u t a t o

8. i m m u t a t o

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

lamento finanziario (CECA, CEE, Euratom) n. 73/91 del 25 aprile 1973.

- b) Le condizioni d'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) alle entrate ed alle spese sono adottate secondo le modalità d'esecuzione previste all'articolo 118 del presente regolamento finanziario.

Articolo 2 ⁽¹⁾ immutato

Articolo 3

Ogni tre anni il Parlamento europeo e il Consiglio delle Comunità europee esaminano il regolamento finanziario sulla scorta di una proposta della Commissione che tenga conto dell'evoluzione riscontrata. I regolamenti rettificativi sono approvati dal Consiglio previo ricorso alla procedura di concertazione, se questa è richiesta dal Parlamento.

Articolo 3

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il . . .

Il presente regolamento entra in vigore il . . .

Il presente regolamento finanziario è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento finanziario è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ Articolo 2 della proposta della Commissione, doc. 166/76.

Tasso dei prelievi CECA e bilancio operativo della CECA per il 1977

L'on. Cointat, *relatore supplente*, illustra la relazione dell'on. Terrenoire, presentata a nome della commissione per i bilanci, sul promemoria della Commissione delle Comunità europee (doc. 475/76) sulla fissazione del tasso dei prelievi CECA e sull'elaborazione del bilancio operativo della CECA per il 1977 (doc. 476/76).

Interviene il sig. Cheysson, *membro della Commissione*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla fissazione del tasso dei prelievi CECA e sull'elaborazione del bilancio operativo della CECA per il 1977

Il Parlamento europeo,

- visto il promemoria della Commissione sulla fissazione del tasso dei prelievi CECA e sull'elaborazione del bilancio operativo della CECA per il 1977 (doc. 475/76),
 - in seguito alla riunione congiunta della commissione per i bilanci, della commissione economica e monetaria, della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e l'educazione e della commissione per l'energia e la ricerca,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione economica e monetaria (doc. 476/76),
1. prende atto dei sensibili miglioramenti apportati quest'anno sia alla forma che al contenuto del promemoria della Commissione;
 2. è preoccupato di un certo ristagno e rigidità del bilancio operativo in un contesto economico e finanziario particolarmente mobile;
 3. chiede pertanto alla Commissione di riflettere profondamente sulla funzione di questo bilancio rispetto al bilancio CECA-investimenti e al bilancio generale delle Comunità;
 4. ritiene inopportuno, nelle circostanze economiche attuali, modificare il tasso dei prelievi;
 5. approva di conseguenza il progetto di bilancio CECA per l'esercizio 1977 presentato dalla Commissione e la invita a mantenere il tasso dei prelievi allo 0,29 %;
 6. chiede alla Commissione di fargli pervenire a partire dall'autunno prossimo una relazione interlocutoria sull'esecuzione di detto bilancio;
 7. chiede al suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

Scarico per gli esercizi 1972, 1973 e 1974

L'ordine del giorno reca l'esame della relazione dell'on. Bangemann, presentata a nome della commissione per i bilanci,

- I. sui conti del Parlamento europeo e lo scarico per gli esercizi 1972, 1973 e 1974
- II. sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per gli esercizi 1972, 1973 e 1974, nonché le relazioni della Commissione di controllo relative ai medesimi esercizi (doc. 74/74, doc. 120/75 e doc. 383/75)
- III. sullo scarico da dare alla Commissione delle Comunità europee sulle attività dei fondi europei di sviluppo nel 1972, 1973 e 1974
- IV. sulle osservazioni che corredano le decisioni di scarico per l'esecuzione dei bilanci delle Comunità europee per gli esercizi 1972, 1973 e 1974 (articolo 92 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973) (doc. 169/76)

(doc. 460/76).

Intervengono l'on Notenboom, a nome del gruppo democratico cristiano, e il sig. Cheysson, *membro della Commissione*.

Il Parlamento approva poi le decisioni e le risoluzioni seguenti:

DECISIONE

sui conti del Parlamento europeo al 31 dicembre 1972

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci (doc. 132/73),
- vista la propria risoluzione del 3 luglio 1973 ⁽¹⁾,
- visti i conti di gestione e i bilanci finanziari delle Comunità relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 1972, nonché la relazione della commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 1972 (doc. 74/74),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (coc. 460/76),

1. chiude definitivamente i conti di gestione del Parlamento europeo al 31 dicembre 1972, che ammontano a 15 017 533,18 UC di impegni di spesa contratti nel corso di tale esercizio, di cui 13 042 358,09 per i pagamenti effettuati al 31 dicembre 1972, 614 366,97 UC per i pagamenti effettuati in base alla decisione speciale del Consiglio che autorizzava la chiusura delle operazioni di bilancio per l'esercizio 1972 e 1 360 808,12 UC per somme restanti da pagare alla chiusura dell'esercizio medesimo;

2. invita la sottocommissione «controllo» della commissione per i bilanci a continuare a esercitare un controllo costante sulle spese del Parlamento;

3. dà scarico al proprio presidente nonché al segretario generale in conformità dell'articolo 50 bis, paragrafo 3, del proprio regolamento.

⁽¹⁾ GU n. C 62 del 31. 7. 1973.

DECISIONE

sui conti del Parlamento europeo al 31 dicembre 1973

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci (doc. 66/74),
- vista la propria risoluzione del 25 aprile 1974 ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU n. C 55 del 13. 5. 1974.

-
- visti i conti di gestione e i bilanci finanziari delle Comunità relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 1973 nonché la relazione della commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 1973 (doc. 120/75),
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. 460/76),

1. chiude definitivamente i conti di gestione del Parlamento europeo al 31 dicembre 1973 che ammontano a 23 044 199,11 UC per impegni di spesa contratti nel corso dell'esercizio sotto esame, dei quali 21 433 333,99 UC per i pagamenti effettuati e 1 610 865,12 UC per somme restanti da pagare alla chiusura dell'esercizio;
2. invita la sottocommissione «controllo» della commissione per i bilanci a continuare a esercitare un controllo costante sulle spese del Parlamento;
3. dà scarico al proprio presidente nonché al segretario generale, in conformità dell'articolo 50 bis, paragrafo 3, del proprio regolamento.

DECISIONE

sui conti del Parlamento europeo al 31 dicembre 1974

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci (doc. 58/75),
- vista la propria risoluzione del 28 aprile 1975 ⁽¹⁾,
- visti i conti di gestione e i bilanci finanziari delle Comunità relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 1974 nonché la relazione della commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 1974 (doc. 383/75),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. 460/76),

1. chiude definitivamente i conti di gestione del Parlamento europeo al 31 dicembre 1974 che ammontano a 32 210 293,40 UC per impegni di spesa contratti nel corso dell'esercizio sotto esame, dei quali 29 315 181,38 UC per i pagamenti effettuati e 2 895 112,02 UC per somme restanti da pagare alla chiusura dell'esercizio;
2. invita la sottocommissione «controllo» della commissione per i bilanci a continuare a esercitare un controllo costante sulle spese del Parlamento;
3. dà scarico al proprio presidente nonché al segretario generale, in conformità dell'articolo 50 bis, paragrafo 3, del proprio regolamento.

⁽¹⁾ GU n. C 111 del 20. 5. 1975.

DECISIONE

sullo scarico alla Commissione delle Comunità europee per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1972 e sulla relazione della commissione di controllo

Il Parlamento europeo,

- visti i conti di gestione e i bilanci finanziari delle Comunità relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 1972 nonché la relazione riguardante i conti dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (doc. 74/74),
- vista la relazione della commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 1972 e le annesse risposte delle istituzioni (doc. 74/74),
- vista la decisione del Consiglio del 1° giugno 1976 sullo scarico da darsi alla Commissione (doc. 169/76),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. 460/76),

1. constata con il Consiglio che l'ammontare delle spese delle Comunità per l'esercizio 1972 è stato di 3 074 372 686,98 UC;

2. constata che le entrate corrispondenti si articolano nel modo seguente:

a) risorse proprie	1 756 824 460,60 UC
b) contributi finanziari	1 236 613 157,39 UC
c) entrate varie	80 935 068,99 UC
Totale:	3 074 372 686,98 UC

Scarico per il 1972

3. decide di dare alla Commissione scarico definitivo per l'esecuzione del bilancio 1972 ⁽¹⁾, del bilancio suppletivo e rettificato (n. 1) del 1972 ⁽²⁾ e del bilancio suppletivo (n. 2) del 1972 ⁽³⁾;

4. rinvia alla risoluzione riguardante le osservazioni che corredano le decisioni di scarico, e invita la Commissione a riferire sulle misure adottate in merito a tali osservazioni, a mente dell'articolo 92 del regolamento finanziario.

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 4. 9. 1972.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 23. 10. 1972.

⁽³⁾ GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 32.

DECISIONE

sullo scarico alla Commissione delle Comunità europee per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1974 e sulla relazione della commissione di controllo

Il Parlamento europeo,

- visti i conti di gestione e i bilanci finanziari delle Comunità relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 1973 nonché la relazione riguardante i conti dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (doc. 120/75),

- vista la relazione della commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 1973 e le annesse risposte delle istituzioni (doc. 120/75),
- vista la decisione del Consiglio del 1° giugno 1976 sullo scarico da darsi alla Commissione (doc. 169/76),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. 460/76),

1. constata con il Consiglio che l'ammontare delle spese delle Comunità per l'esercizio 1973 è stato di 4 641 014 061,60 UC,

2. constata che le entrate corrispondenti si articolano nel modo seguente:

a) risorse proprie	2 496 557 331,49 UC
b) contributi finanziari	2 087 329 476,14 UC
c) entrate varie	57 127 253,97 UC
Totale:	4 641 014 061,60 UC

Scarico per il 1973

3. constata, per ciò che riguarda l'esportazione di 200 000 tonnellate di burro verso l'Unione Sovietica, che la Commissione delle Comunità avrebbe dovuto consultare l'autorità di bilancio prima di procedere a una operazione, d'altronde non prevista all'inizio dell'esercizio, di così rilevante importanza finanziaria e quantitativa;

4. respinge l'argomentazione avanzata dalla Commissione sottolineando la disponibilità degli stanziamenti tenuto conto della percentuale di utilizzo degli stanziamenti della sezione garanzia del FEAOG nel mese di aprile del 1973; ritiene che tale argomentazione non trovi alcun fondamento nell'ambito del bilancio di previsione;

5. decide tuttavia di dare scarico alla Commissione delle Comunità per l'esecuzione del bilancio del 1973, tenuto conto del fatto che quest'ultima si è impegnata a consultare per il futuro l'autorità di bilancio prima di prendere decisioni di particolare importanza politica o che per il loro volume vadano al di là del contesto normale della gestione e comportino conseguenze di bilancio non previste all'inizio dell'esercizio.

6. rinvia alla risoluzione riguardante le osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico e invita la Commissione a riferirgli sulle misure adottate in merito a tali osservazioni a mente dell'articolo 92 del regolamento finanziario.

DECISIONE

sullo scarico alla Commissione delle Comunità europee per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1974 e sulla relazione della commissione di controllo

Il Parlamento europeo

- visti i conti di gestione e i bilanci finanziari delle Comunità relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 1974 nonché la relazione riguardante i conti dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (doc. 383/75),
- vista la relazione della commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 1974 e le annesse risposte delle istituzioni (doc. 383/75);
- vista la decisione del Consiglio del 1° giugno 1976 sullo scarico da darsi alla Commissione (doc. 169/76),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. 460/76),

1. constata con il Consiglio che l'ammontare delle spese delle Comunità per l'esercizio 1974 è stato di 5 036 734 394,30 UC;
2. constata che le entrate corrispondenti si articolano nel modo seguente:

a) risorse proprie	3 067 700 396,25 UC
b) contributi finanziari	1 903 778 070,04 UC
c) entrate varie	65 255 928,01 UC
Totale:	5 036 734 394,30 UC

Scarico per il 1974

3. decide di dare scarico definitivo alla Commissione per l'esecuzione del bilancio 1974 ⁽¹⁾ e del bilancio suppletivo n. 1 del 1974 ⁽²⁾;
4. rinvia alla risoluzione riguardante le osservazioni che corredano le decisioni di scarico e invita la Commissione a riferirgli sulle misure adottate in merito a tali osservazioni, a mente dell'articolo 92 del regolamento finanziario.

⁽¹⁾ GU n. L 115 del 29. 4. 1974.

⁽²⁾ GU n. L 347 del 27. 12. 1974.

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sullo scarico da dare alla Commissione delle Comunità europee per le attività dei Fondi europei di sviluppo nel 1972, 1973 e 1974

Il Parlamento europeo,

- viste le relazioni della commissione di controllo relative ai conti degli esercizi 1972, 1973 e 1974, nonché le relative risposte delle istituzioni (doc. 74/74, doc. 120/75 e doc. 383/75),
- vista la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. 460/76),

1. invita il Consiglio a dare scarico alla Commissione per la gestione finanziaria dei Fondi di sviluppo nel corso degli esercizi 1972, 1973 e 1974;
 2. deplora che il Consiglio non abbia dato un seguito positivo al voto espresso dal Parlamento, secondo cui i Fondi europei di sviluppo dovrebbero essere inquadrati in bilancio senza indugio, e abbia manifestato l'intenzione di attendere a tal fine la scadenza dell'attuale convenzione di Lomé.
 3. prende atto del fatto che i residui attivi del primo Fondo europeo di sviluppo sono stati trasferiti al secondo Fondo europeo di sviluppo;
 4. ritiene che, dato che il controllo esterno è affidato alla commissione di controllo, a quest'ultima dovrebbero essere resi accessibili tutti i documenti utili, ivi compresi i verbali del comitato del FES e le relazioni dei controllori delegati;
 5. invita la sottocommissione «controllo» della commissione per i bilanci a continuare a esercitare un costante controllo sulle attività relative ai Fondi di sviluppo.
-

RISOLUZIONE

riguardante le osservazioni che corredano le decisioni di scarico per l'esecuzione dei bilanci delle Comunità europee per gli esercizi 1972, 1973, 1974 ⁽¹⁾

Il Parlamento europeo,

1. raccomanda vivamente a tutte le istituzioni e a tutti gli Stati membri di adottare le misure necessarie per far sì che il controllo esterno delle Comunità divenga pienamente effettivo,

Per ciò che riguarda la Commissione di controllo e la futura corte dei conti

2. insiste affinché il passaggio dalla commissione di controllo alla corte dei conti avvenga senza soluzione di continuità per ciò che riguarda il controllo esterno;

3. propone di ristabilire i contatti con gli organi di controllo esterno delle Comunità e degli Stati membri allo scopo di esaminare le possibilità di instaurare una cooperazione tale da assicurare nella Comunità un controllo integrato;

4. chiede alla commissione di controllo di esercitare in pieno i propri diritti, in particolare quelli previsti all'articolo 89 del regolamento finanziario;

5. sottolinea che la corte dei conti dovrà disporre di personale numericamente adeguato e sufficientemente qualificato, per poter cooperare efficacemente con gli organi nazionali di controllo;

6. raccomanda vivamente agli Stati membri di accelerare le procedure di ratifica del trattato del 22 luglio 1975;

Rapporti tra il controllo esterno e quello interno

7. chiede a tutte le istituzioni che in sede di applicazione dell'articolo 89 del regolamento finanziario le informazioni vengano fornite nello spirito della più ampia cooperazione dai loro controllori finanziari, di modo che si possa evitare una duplicazione del lavoro di controllo;

8. invita tutte le istituzioni a rafforzare l'indipendenza del controllore finanziario e chiede alla Commissione delle Comunità europee di presentare proposte adeguate in materia;

9. sottolinea comunque che, nonostante l'esistenza dei sistemi di controllo interno delle istituzioni, resta intatta, in materia di esecuzione del bilancio, la responsabilità particolare della Commissione nei confronti delle autorità di bilancio, così come essa è contemplata dall'articolo 205 del trattato CEE. In tale contesto occorre esaminare il modo di organizzare un efficiente sistema che consenta all'organo di controllo interno di informare l'organo di controllo esterno;

10. chiede alla Commissione di indicare se il personale incaricato di procedere a controlli negli Stati membri è sufficiente per adempiere ai propri compiti in modo adeguato;

11. chiede alla Commissione di esaminare la proposta di nominare degli assistenti dei controllori finanziari per il controllo delle operazioni della Comunità che hanno luogo negli Stati membri e di creare un corpo di ispettori incaricati di effettuare dei controlli negli Stati membri;

Per ciò che riguarda il controllo parlamentare

12. ricorda le sue accresciute responsabilità, nei confronti dei contribuenti, per un'efficace utilizzazione dei fondi comunitari e anche di aver creato una sottocommissione per la cura dei propri interessi in tale settore;

⁽¹⁾ Articolo 92, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 25 aprile 1973. «Le istituzioni adottano ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico . . .».

13. chiede a tutte le istituzioni di rispettare i termini per lo scarico fissati nel regolamento finanziario di modo che i problemi che ne scaturiscono possano essere trattati in modo sollecito e sulla base di dati recenti;
14. sottolinea che il controllo parlamentare non si limita a reagire alla relazione della commissione di controllo, ma comprende anche l'esame di problemi attuali in qualsiasi momento dell'anno finanziario in corso;
15. rileva che dall'esperienza dei primi mesi di attività della sottocommissione si evince che questa può svolgere un volume di lavoro di controllo che è d'importanza estrema per il Parlamento e riconosce la necessità di darle un segretariato numericamente adeguato;
16. sottolinea la necessità di mantenere l'unicità del segretariato della commissione per i bilanci e della sottocommissione di controllo in modo da far sì che la complementarietà della natura delle autorizzazioni e dei controlli in materia di bilancio non venga inficiata e, tenuto presente questo scopo, propone che il segretariato congiunto venga elevato a livello di direzione e sia quindi adeguatamente rinforzato;

Per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio

Risorse proprie

17. chiede che vengano messi a disposizione della commissione di controllo tutti i documenti ad essa necessari per controllare le risorse proprie della Comunità — in particolar modo i verbali delle riunioni del comitato consultivo per le risorse proprie;

Spese

Osservazioni generali

18. chiede alla commissione di fornire mensilmente alla commissione di controllo i dettagli delle proposte di impegno nonché, su richiesta di quest'ultima, le pezze giustificative;
19. chiede alla commissione di controllo di inserire nella sua relazione annuale un'analisi globale dell'esecuzione del bilancio generale;
20. chiede alla commissione di controllo di presentare, nel contesto di una futura relazione, un riepilogo dei problemi di gestione, in materia di amministrazione, rilevati durante precedenti controlli e non ancora definitivamente risolti con soddisfazione dalla commissione stessa;
21. sottolinea l'importanza che la nuova unità di conto sia operativa per il bilancio 1978;
22. ritiene che si debba disporre di un sistema di gestione che consenta scelte razionali in materia di bilancio, semplifichi il compito della sorveglianza del bilancio, faciliti l'applicazione delle moderne tecniche di controllo e metta a disposizione gli strumenti per la valutazione delle priorità a lungo termine, soprattutto in questo momento in cui si sta facendo un sempre maggior ricorso all'uso degli stanziamenti di impegno; chiede quindi alla Commissione di far sì che i metodi di analisi della spesa da essa applicati assicurino nel miglior modo possibile la revisione delle attività in corso, la verifica delle tendenze a medio termine e la migliore utilizzazione possibile delle risorse;

Per ciò che riguarda il Fondo sociale europeo

23. chiede alla Commissione di presentare, al più presto possibile, le proprie proposte per la riforma del Fondo sociale europeo allo scopo di assicurare un'utilizzazione rapida e in percentuale elevata — contrariamente a quanto si è fatto sinora — dei fondi iscritti a bilancio, l'eliminazione delle sopravvalutazioni e dei ritardi da parte degli Stati membri e un rafforzamento del controllo;
24. raccomanda vivamente alla Commissione d'intensificare i controlli e di rendere più efficaci le procedure amministrative che consentono la disponibilità e l'erogazione degli stanziamenti;

Per ciò che riguarda il FEAOG

25. osserva che per gli esercizi 1972, 1974 e 1974 non è stato possibile effettuare un sufficiente controllo esterno nel settore del FEAOG, ma prende atto che dal 1974 sono intervenuti alcuni miglioramenti;
26. chiede al Consiglio e agli Stati membri di fare tutto quanto è necessario per far sì che il controllo esterno possa essere effettuato con efficacia sulle spese del FEAOG;
27. chiede alla commissione di controllo di analizzare i diversi sistemi di finanziamento in uso nel settore della politica agricola, allo scopo di determinarne la loro efficacia rispettiva;
28. deplora il fatto che l'inadeguato coordinamento tra gli Stati in tema di controllo dei fondi comunitari spesi nel quadro del FEAOG dia adito al persistere di irregolarità e di frodi, e chiede al Consiglio e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare la situazione;
29. invita il Consiglio ad adottare le diverse misure specifiche proposte dalla Commissione per il miglioramento del controllo nel settore del FEAOG;
30. chiede con insistenza al Consiglio di agire rapidamente nella direzione raccomandata dalla missione straordinaria di controllo nelle sue relazioni SEC(74) 3981 e COM(75) 37 e invita la Commissione a presentare le necessarie proposte;
31. chiede alla Commissione di procedere il più rapidamente possibile alla chiusura dei conti del FEAOG per gli anni precedenti al 1971;
32. invita la Commissione e la commissione di controllo a esaminare le seguenti questioni particolari:
- l'efficienza del sistema delle garanzie;
 - il sistema dei premi per la macellazione di animali e per l'abbattimento degli alberi da frutto;
 - la verifica degli impegni e dei pagamenti fatti dai servizi e organismi in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) 729/70;

Per ciò che riguarda l'aiuto alimentare

33. chiede alla Commissione, in considerazione dell'ampia gamma dei problemi rilevati dalla commissione di controllo per quel che riguarda l'aiuto alimentare, di presentare una relazione speciale sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'aiuto alimentare tenendo presenti i suoi legami con la politica agricola;

Per ciò che riguarda gli stanziamenti di ricerca e di investimento

34. ricorda le osservazioni fatte dalla commissione di controllo, in questi ultimi anni, circa la natura insoddisfacente della presentazione e dell'esecuzione della parte del bilancio riguardante la ricerca e l'investimento e chiede pertanto alla sottocommissione «controllo» di approntare una relazione su tale problema.

Bilancio rettificativo n. 3 per il 1976

L'on. Cointat illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per i bilanci, sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 delle Comunità europee per l'esercizio 1976 (doc. 477/76) (doc. 478/76).

Intervengono l'on. Notenboom, a nome del gruppo democratico cristiano, e il sig. Cheysson, *membro della Commissione*.

Il Parlamento decide di passare immediatamente alla votazione della risoluzione contenuta nella relazione, approvandola all'unanimità:

RISOLUZIONE

sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 delle Comunità europee per l'esercizio 1976

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 3 per l'esercizio 1976,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3 per l'esercizio 1976 stabilito dal Consiglio (doc. 477/76),
- vista la relazione della sua commissione per i bilanci (doc. 478/67),
- considerando che questo bilancio rettificativo è la conseguenza dell'approvazione, da parte del Consiglio, di un regolamento che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee,
- considerando che esso si era già pronunciato favorevolmente in merito a questo regolamento,

approva il bilancio rettificativo n. 3 per l'esercizio 1976 e incarica di conseguenza il suo presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3 è definitivamente adottato.

Regolamento relativo a un sistema di tariffe a forcella per i trasporti su strada

Il Parlamento approva, senza discussione, la risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Schwabe, presentata a nome della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 432/76) concernente un regolamento (CEE) che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/75 che proroga la durata di validità del regolamento (CEE) n. 1174/68 relativo all'istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (doc. 454/76):

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento (CEE) che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/75 che proroga la durata di validità del regolamento (CEE) 1174/68 relativo all'istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada tra gli Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM (76) 605 def.),
- consultato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 75 del trattato CEE (doc. 432/76),
- vista la relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e i trasporti (doc. 454/76);

1. esprime la propria delusione di fronte alla proposta in esame, che prolunga di un anno la durata di validità del sistema di tariffe a forcelle applicabili ai trasporti di merci su strada tra gli Stati membri, nonostante le difficoltà che tale sistema comporta in fatto d'applicazione e di controllo;

2. deplora che il Consiglio dei ministri dei trasporti, nella sessione del 4 novembre 1976, abbia incaricato il comitato dei rappresentanti permanenti di esaminare il sistema proposto di tariffe di riferimento — su cui il Parlamento europeo ha già dato parere favorevole ⁽¹⁾ — e che, per conseguenza, il regime tariffario introdotto in via provvisoria e sperimentale nel 1968 non possa ancora essere sostituito da un sistema di tariffe definitivo;
3. approva, per evitare che venga a crearsi un vuoto nel settore delle tariffe dei trasporti, la proposta della Commissione, ma ritiene senz'altro auspicabile che, a partire dal 1° gennaio 1978, entri in vigore un sistema definitivo di tariffe di riferimento.

(1) GU n. C 259 del 4. 11. 1976, pag. 40.

Tempo delle interrogazioni

Il presidente ricorda le nuove disposizioni concernenti il tempo delle interrogazioni introdotte nel regolamento.

Il Parlamento procede all'esame di una serie di interrogazioni rivolte rispettivamente alla Commissione, al Consiglio e alla conferenza dei ministri degli affari esteri (doc. 464/76).

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGES SPÉNALE

Presidente

Interrogazioni alla Commissione delle Comunità europee

L'interrogazione n. 1 dell'on. Berkhouwer concernente il saccheggio di tesori dell'arte europea è stata rinviata, su richiesta dell'interrogante, alla tornata di gennaio 1977.

N. 2 dell'on. Sandri: Schedatura di funzionari comunitari

Il sig. Ortoli, *presidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Mascagni, *relatore supplente*, Cifarelli, Albers, Patijn, Normanton, Bourdellès, Giraud e Yeats.

N. 3 di Sir Brandon Rhys Williams: Automobile standardizzata europea per invalidi

Il sig. Thomson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sir Brandon Rhys Williams, Sir Geoffrey de Freitas, e degli onn. Evans, Molloy, Giraud, Normanton, Albers e Kellett-Bowman.

All'interrogazione n. 4 dell'on. Dudwoody sulla mancata applicazione delle direttive della Comunità negli Stati membri sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente e non si è proceduto alla designazione di un sostituto.

N. 5 dell'on. Cifarelli: Dialogo euro-arabo.

Il sig. Cheysson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Cifarelli.

N. 6 dell'on. Gerlach: Fondo di stabilizzazione per uova e volatili

Il sig. Thomson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Gerlach, Scott-Hopkins, Bourdellès e Haase.

N. 7 dell'on. Albers: Presa di posizione comune sui servizi aerei

Il sig. Guazzaroni, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Albers e Scott-Hopkins.

N. 8 dell'on. Lagorce: Inquinamento del mare provocato dal petrolio

Il sig. Guazzaroni, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Lagorce, Mitchell, Cifarelli, Normanton, Giraud e Howell.

N. 9 dell'on. Evans: Aiuti del Fondo di sviluppo regionale al Friuli

Il sig. Thomson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari dell'on. Evans e Lord Bessborough.

N. 10 dell'on. de la Malène: Rinnovo dell'attrezzatura d'informatica del Centro di calcolo

Il sig. Ortolì, *presidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. de la Malène.

N. 11 dell'on. Noè: Riforma del Fondo sociale

Il sig. Cheysson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Pisoni, il quale sostituisce l'interrogante, Sir Brandon Rhys Williams, Kellett-Bowman, Durieux e Molloy.

L'interrogazione n. 12 dell'on. Ellis sulla politica d'informazione per il Regno Unito è stata rinviata, su richiesta dell'interrogante, alla tornata di gennaio 1977.

N. 13 dell'on. Howell: Sterlina verde

Il sig. Cheysson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Howell, Lord Bruce, McDonald e Scott-Hopkins.

N. 14 dell'on. Kellett-Bowman: Costruzione di una diga avanzata sulla costa del Mare del Nord

Il sig. Thomson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Kellett-Bowman, Howell e Kofoed.

All'interrogazione n. 15 dell'on. Kavanagh concernente un sistema comunitario di retribuzione garantita, a favore dei lavoratori, durante la riqualificazione professionale sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente e non si è proceduto alla designazione di un sostituto.

N. 16 dell'on. Cointat: Difficoltà delle previsioni di bilancio nel settore agricolo

Il sig. Cheysson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Interviene l'on. Cointat.

N. 17 dell'on. Hamilton: L'economia del Regno Unito

Il sig. Cheysson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Hamilton, Mitchell, Fletcher, Durieux e Dykes.

N. 18 dell'on. Bettiza: Creazione di una zona franca

Il sig. Ortoli, *presidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Durieux, il quale sostituisce l'interrogante, e Cifarelli.

N. 19 dell'on. Delmotte: Riunione al «vertice» sui problemi economici da tenersi in Giappone

Il sig. Ortoli, *presidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Delmotte (cui il sig. Guazzaroni fornisce una risposta complementare) e Gerlach.

All'interrogazione n. 20 dell'on. Dalyell sulla capacità di raffinazione del petrolio della Comunità sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente e non si è proceduto alla designazione di un sostituto.

N. 21 dell'on. Yeats: Discriminazione nei confronti delle donne in materia di retribuzioni

Il sig. Guazzaroni, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Yeats, Cassanmagnago Cerretti e Squarcialupi.

Il presidente dichiara chiusa la prima parte del tempo delle interrogazioni.

Egli ricorda che, conformemente all'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento, la seconda parte si svolgerà domani mattina.

Sir Peter Kirk, a nome del gruppo conservatore europeo, chiede lo svolgimento di una discussione sulla risposta fornita dalla Commissione all'interrogazione n. 13 dell'on. Howell sulla sterlina verde.

Il presidente comunica che deciderà su tale richiesta alla fine del tempo delle interrogazioni di domani.

Interviene l'on. Scott-Hopkins per una mozione di procedura.

Il presidente comunica che la seduta sarà interrotta alle 19.00 e ripresa alle 21.00.

La seduta è sospesa alle 13.15 e ripresa alle 15.05.

Presentazione di una proposta di risoluzione

Il presidente comunica di aver ricevuto dall'on. A. Bertrand, a nome del gruppo democratico cristiano, una proposta di risoluzione con richiesta di discussione d'urgenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento, sui risultati del Consiglio europeo all'Aia del 29 e 30 novembre 1976 (doc. 482/76).

Il presidente comunica che consulterà il Parlamento sulla richiesta di discussione d'urgenza domani, al termine della discussione sulla riunione del Consiglio europeo.

Bilancio generale delle Comunità per il 1977

Lord Bruce illustra la propria relazione complementare, presentata a nome della commissione per i bilanci, sul progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1977, modificato dal Consiglio il 23 novembre 1976 (doc. 457/76) — (doc. 472/76).

Intervengono i sigg. Brinkhorst, *presidente in carica del Consiglio*, Cheysson, *membro della Commissione*, gli onn. Patijn, a nome del gruppo socialista, Notenboom, a nome del gruppo democratico cristiano, Durieux, a nome del gruppo liberale e democratico, Cointat, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Shaw, a nome del gruppo conservatore europeo, Pistillo, a nome del gruppo comunista e apparentati, Ewing, non iscritti e il sig. Cheysson.

PRESIDENZA DELL'ON. CORNELIS BERKHOUWER

Vicepresidente

Nel seguito della discussione intervengono il sig. Brinkhorst, Lord Bruce, *relatore generale*, e il sig. Cheysson.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e ricorda che, tutti gli emendamenti essendo stati presentati e discussi giovedì 16, al momento della votazione potrà intervenire il solo relatore.

Mozione di censura (discussione)

L'on. Aigner illustra la mozione di censura contro la Commissione delle Comunità europee, che ha presentato, a nome del gruppo democratico cristiano, conformemente all'articolo 21 del regolamento (doc. 480/76).

Interviene il sig. Ortoli, *presidente della Commissione*.

La seduta è sospesa alle 19.10 e ripresa alle 21.00.

PRESIDENZA DELL'ON. JACQUES SANTER

Vicepresidente

Interviene Lord Castle per una mozione di procedura.

Nel seguito della discussione sulla mozione di censura intervengono gli onn. Gerlach, a nome del gruppo socialista, Bangemann, a nome del gruppo

liberale e democratico, Shaw, a nome del gruppo conservatore europeo, Masullo, a nome del gruppo comunista e apparentati, Notenboom, a nome del gruppo democratico cristiano, Lord Bruce, gruppo socialista, Molloy, gruppo socialista, Aigner e il sig. Ortoli.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Presentazione di una proposta di risoluzione

Il presidente comunica di aver ricevuto dall'on. Bangemann, a nome del gruppo liberale e democratico, e dall'on. Vernaschi, a nome del gruppo democratico cristiano, una proposta di risoluzione, con richiesta di discussione d'urgenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento, sugli sviluppi negativi del mercato del malto (doc. 486/76).

Il presidente comunica che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, consulterà il Parlamento sull'urgenza all'inizio della seduta di domani.

Interviene l'on. Aigner.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani mercoledì 15 dicembre 1976 è così fissato:

alle 10.00 e alle 15.00

- tempo delle interrogazioni,
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sul commercio con il Giappone,
- dichiarazione del presidente della Commissione sull'attività della Commissione nell'esercizio del suo mandato (seguita da discussione),
- dichiarazione del presidente del Consiglio sulla riunione del Consiglio europeo dell'Aia (seguita da discussione),
- interrogazione orale con discussione al Consiglio sul Comecon,
- interrogazione orale con discussione al Consiglio sul programma comunitario concernente la protezione dell'ambiente.

La seduta termina alle 22.55.

H. R. NORD
Segretario generale

Georges SPÉNALE
Presidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1976

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGES SPÉNALE
Presidente

La seduta inizia alle 10.05.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Decisione sull'urgenza della proposta di risoluzione sul mercato del malto

Intervengono gli onn. Cointat, a nome de gruppo dei democratici europei di progresso, e Durieux, a nome del gruppo liberale e democratico.

Il Parlamento respinge la richiesta di discussione d'urgenza della proposta di risoluzione sugli sviluppi negativi del mercato del malto (doc. 486/76).

La proposta di risoluzione è rinviata in commissione.

Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) la seguente relazione:

- relazione dell'on. Osborn, presentata a nome della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità euro-